

962522

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

SEZIONE PRIMA = PALERMO

S E N T E N Z A

C O N T R O

A B B A T E G I O V A N N I + 386

VOLUME 12

962523

S E G U E P A R T E D E C I M A

(L E P O S I Z I O N I I N D I V I D U A L I)

10.212. LO PRESTI Salvatore. - L'imputato è stato giudicato in primo grado responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; è stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti). Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione, in quanto le accuse di BUSCETTA erano inattendibili e prive di riscontri, e in subordine deducendo la continuazione rispetto a precedenti condanne.

Il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la dichiarazione di impugnazione (onde la relativa declaratoria di inammissibilità) e al dibattimento ha concluso per la conferma della sentenza; mentre la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva la corte che va, in primo luogo, adeguata al nuovo regime legale la formula assolutoria dubitativa per i capi 13 e 22, contro la quale la pubblica accusa non ha proposto gravame (dandosi atto, per i fini reclamati dalla difesa, che in realtà il dubbio era sostanzialmente basato sul, del tutto inconsistente, postulato che ogni mafioso potesse avere trafficato in droga).

Va, invece, condiviso il convincimento espresso dai

A22580

primi giudici in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

La decisione era stata, infatti, basata sulle rivelazioni di BUSCETTA, il quale aveva riferito che il LO PRESTI gli era stato presentato quale membro della "famiglia" di Porta Nuova, presso il carcere dell'Ucciardone, dove entrambi si trovavano detenuti (f.456540); e tanto aveva trovato eloquente conferma nei precedenti di vita e giudiziari.

Per vero, il LO PRESTI era stato arrestato il 28 novembre 1970 dai carabinieri di Castelfranco Veneto in compagnia di Giuseppe GALEAZZO, Salvatore RIZZUTO e Gaetano FIDANZATI, mentre tutti insieme, a bordo di due autovetture con targhe false ed armati di pistole e fucili a canne mozze, si trovavano nei pressi dell'abitazione di Giuseppe SIRCHIA; e che l'intenzione del gruppo criminale fosse stata quella di attentare alla vita di costui sarebbe pacificamente emerso dalle indagini successive (e confermato fino alle risultanze di questo processo, come da par.6.4, al quale si rinvia per la dimostrazione dell'ulteriore nesso tra quei fatti e le vicende di mafia connesse agli assetti della fine degli anni settanta, ancorchè la relativa indagine sia stata conclusa, in coerenza con i fatti storicamente noti e con le emergenze processuali, e in disaccordo con la prospettiva acritica dell'accusa, con la considerazione che quel delitto, a quel tempo, interessasse poco i "corleonesi" e molto di più BONTATE ed i suoi



"amici").

Non può dunque dubitarsi che l'impianto accusatorio, al di là delle immotivate doglianze della difesa, sia stato correttamente basato non certo su una apodittica ed incontrollata (anche nei suoi imperscrutabili atteggiamenti interiori) chiamata in correità da parte di BUSCETTA (per vero, nella specie qualificata dalla comune appartenenza alla "famiglia" di Porta Nuova), ma su una adeguata valutazione di dati indiziari univoci e logicamente convergenti.

E le ulteriori acquisizioni di questo dibattimento di appello hanno poi definitivamente eliminato ogni eventuale residua incertezza.

Infatti sia CALDERONE (pag. 490 dich. istr.) che MARINO MANNOIA (pagg. 37, 118 segg. dich. istr.; udienza 5 gennaio 1990) hanno concordemente attestato che il LO PRESTI era appunto quell'"uomo d'onore", assai vicino ed elemento di fiducia del "capo" di Porta Nuova Pippo CALO'; tanto che, come ricordato da MARINO MANNOIA, egli aveva mantenuto in carcere un prestigio non indifferente.

Non può, poi, condividersi la prospettiva difensiva di unificazione del fatto, sotto lo stesso disegno criminoso, rispetto alle vicende del 1970; perchè se magari fin da quei tempi così risalenti l'imputato poteva essersi predisposto ad un organico inserimento nell'organizzazione mafiosa, la concreta valutazione processuale deve essere comunque ridotta a criteri di ragionevolezza e di adeguata proporzione (se così non fosse, si rischierebbe altrimenti

di legittimare un sistema che assicura, con una sola condanna di volta in volta aumentata, una copertura giudiziaria per l'intera vita del criminale associato). E il distacco tra quei fatti e quelli che formano oggetto di questo processo è così netto, e non soltanto in termini cronologici, che l'unificazione quoad poenam non corrisponderebbe in ogni caso neppure alla più permissiva lettura della norma di cui all'art. 81, cpv., c.p..

Non risulta poi che il LO PRESTI sia stato giudicato per associazione per delinquere in altri procedimenti più recenti (laddove l'eterogeneità della fattispecie accusatoria non consente l'invocata applicazione del criterio medesimo della continuazione).

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., nel quale - come si è premesso nel par. 4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art. 416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 646/1982, e in ordine al quale - come si è motivato nel par. 4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art. 112 n. 1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiché il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla



pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni sei e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della liberta' vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

10.213. LO VERDE Giovanni. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), fra loro unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni diciassette di reclusione e lire 120 milioni di multa, oltre pena accessoria e misure di sicurezza. Ha proposto appello dolendosi della assoluta equivocità delle risultanze probatorie ed in particolare delle rivelazioni dei "pentiti".

Il procuratore generale, a sua volta, ha dedotto l'erronea esclusione delle aggravanti concernenti gli stupefacenti, nonché l'errata applicazione della continuazione fra reati associativi e reato-scopo.

Al dibattimento, il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza solo per il reato di associazione per delinquere; mentre la difesa ha insistito nei motivi di gravame, deducendo in subordine la preclusione di precedente giudicato o comunque la continuazione rispetto ad altra condanna.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che nelle deduzioni finali della difesa, in definitiva coerenti con le stesse proposizioni accusatorie, debba rinvenirsi l'esatta definizione delle questioni qui devolute.



Va, infatti, precisato che (al pari di altri imputati di questo processo) il LO VERDE è stato nelle more giudicato responsabile di associazione per delinquere (con sentenza della corte di appello del 3 maggio 1985, divenuta irrevocabile il 15 gennaio 1988), in dipendenza delle indagini scaturite dal cosiddetto "blitz di Villagrazia" (di cui si è più volte parlato, fino alla più recente trattazione della posizione di Pietro LO IACONO; tanto che sarebbe superfluo ripetere lo sviluppo storico e processuale di quella vicenda).

E tanto definisce dunque l'ambito decisionale ormai devoluto a questa corte che, pur prendendo atto delle risultanze afferenti ai tempi pregressi, nei termini messi in luce dai primi giudici a sostegno della relativa pronuncia (allora giustificata dalla non definitività del parallelo giudizio), è chiamata soltanto a valutare, pur in corrispondenza delle condotte precedenti, le risultanze riguardanti le vicende successive; al fine di trarne cioè argomento per ritenere ulteriormente persistente il vincolo associativo già definitivamente accertato.

Per vero, la vicenda in questo caso non si connota tanto (o soltanto) della questione della compatibilità della condizione carceraria con la perdurante affiliazione al sodalizio mafioso (di cui al più volte richiamato par.4.7), quanto (e soprattutto) della più specifica problematica della configurabilità di un possibile vincolo di continuazione (in alternativa alla preclusione del giudicato, ove temporalmente coincidente) tra una pregressa

condanna per il reato di cui all'art. 416 c.p. ed una nuova condotta ormai annoverabile nella fattispecie di cui all'art. 416-bis c.p. (difatti, essendo stato il LO VERDE arrestato ben dopo l'entrata in vigore della legge N. 646 del 1982, non si pone nella specie la questione, altre volte esaminata, della sostanziale coincidenza fra il periodo di detenzione e la nuova configurazione penale dell'associazione di tipo mafioso).

Orbene, le premesse svolte da questa corte in via generale nella parte IV della sentenza (e in particolare nel par.4.4, che qui deve intendersi espressamente richiamato per legittimare i passaggi logici successivi) consentono di concludere in termini positivi l'indagine specifica; bastando osservare che la base del discorso rimane attestata sulla sostanziale coincidenza (non tanto della condotta, in termini di identità di fattispecie incriminatrice: il che si presterebbe probabilmente - come si è prestato in primo grado e nella inaccettabile prospettiva dell'accusa - a tergiversazioni di tipo dogmatico, quanto piuttosto) del regime penale rispettivamente applicabile nei diversi ambiti temporali (e sulla base della ricordata dimostrazione che la medesima condotta di partecipazione ad un sodalizio mafioso, considerata sul piano naturalistico, non potesse essere ascritta, prima del settembre 1982, che alla fattispecie di cui all'art. 416 c.p.: tanto che, coerentemente, l'accusa corrispondente di cui al capo 1 era stata definita negli stessi, testuali, termini di appartenenza all'organizzazione mafiosa, detta "cosa nostra").



Se così è (ed anzi può pure notarsi che questa ipotesi concreta contribuisca a suo modo a dimostrare la buona fondatezza della soluzione teorica generale), non può dubitarsi che il precedente giudicato sia suscettibile di influenzare la presente decisione, appunto negli alternativi termini di preclusione ex art. 90 o (concorrendo la prova di una perdurante esistenza del vincolo associativo) di eventuale unificazione per continuazione.

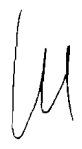
Se non che la corretta soluzione, a giudizio della corte, è appunto nei termini per ultimo enunciati. Risulta, infatti, dagli atti (e in particolare nelle più volte ricordate vicende del "blitz di Villagrazia", oltre che nella generale ricostruzione della "guerra di mafia" di cui al par.6.1, cui si rinvia) che il LO VERDE, coinvolto in quelle indagini del 1981, era inquadrato in realtà nella stessa "famiglia" di S. Maria di Gesù, cioè nella medesima di Stefano BONTATE, nella quale vi era stata la profonda crisi di quel tempo; ed egli si era schierato dalla parte della "commissione" ufficiale.

Tanto risulta non soltanto dall'implicita portata logica degli avvenimenti (cioè del fatto che era con gli altri di quello schieramento, riuniti nella villa di Villagrazia per un raduno di scopo mafioso, come da giudicato), ma anche dalle precise rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale (pagg. 38 segg. dich. istr., confermate al dibattimento all'udienza del 4 e del 5 gennaio 1990) ha disegnato in modo dettagliato gli assetti che erano seguiti all'uccisione di BONTATE e dei suoi diretti collaboratori

nell'operazione eversiva del 1981. In particolare il "pentito" ha raccontato che il periodo di sbandamento era durato per un certo tempo e che la situazione della "famiglia" (che era - come è noto - anche la sua) si era poi definitivamente assestata con l'uccisione di Giovanni BONTATE (avvenuta nel 1988) a seguito della quale erano stati riorganizzati i quadri operativi del gruppo (e, per esempio, lui stesso ed appunto il LO VERDE erano stati "assegnati direttamente al rappresentante Pietro AGLIERI".....: ivi).

L'attualità della permanenza del vincolo impone una nuova sanzione, che va però applicata nel regime della continuazione rientrando nell'identico disegno criminoso; e la corte ritiene congrua la pena di anni quattro di reclusione, da aggiungere a quella precedente.

Quanto alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, non può che condividersi l'affermazione del procuratore generale, obiettivamente basata sugli atti, che esse non siano sorrette da alcuna prova (tali non essendo neppure le poche risultanze bancarie, peraltro erroneamente valutate in primo grado nei riferimenti riguardanti il LO VERDE); la quale è rimasta sostanzialmente affidata alla solita, ma apodittica e dunque insufficiente, presunzione della necessaria interferenza dell'organizzazione mafiosa nel lucroso traffico della droga.



10.214. LUCCHESI Antonino. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati associativi (artt.416 e 416-bis c.p. - capi 1 e 10) ed assolto dalle accuse concernenti il traffico di stupefacenti per insufficienza di prova; con la stessa formula e' stato pure assolto dal reato di ricettazione.

Nel confronti delle statuizioni in esame non sono state proposte censure se non dalla difesa, che ha dedotto l'insussistenza di prove sufficienti a giustificare la condanna e, rispettivamente, la formula dubitativa.

Al dibattimento, il p.g., la cui dichiarazione di appello non è stata seguita da motivi donde l'inammissibilità consequenziale, ha chiesto la conferma della sentenza e la difesa ha insistito nel gravame.

Osserva, cio' premesso, la corte che la decisione dei primi giudici non puo' essere condivisa quanto alla ritenuta sussistenza della prova, a carico dell'imputato, circa la sua affiliazione all'associazione di tipo mafioso di cui si occupa questo processo.

I primi giudici hanno infatti fondato il loro convincimento innanzitutto (ma, come si vedra', soprattutto) sul fatto che l'imputato e' fratello del piu' noto Giuseppe LUCCHESI (elemento di grande spessore nell'organizzazione per il ruolo ricoperto e per le imprese delittuose attribuitegli); ma lo hanno sostanzialmente incentrato sulle

rivelazioni di CONTORNO, il quale ne aveva attestato l'affiliazione a "cosa nostra".

Sono state, altresì, utilmente apprezzate in prime cure le dichiarazioni di CALZETTA, il quale aveva indicato il negozio (di elettrodomestici) del LUCCHESI (oltre che come paravento per ricettazioni, anche) come ritrovo di mafiosi, e dove egli stesso avrebbe visto avvenire scambi di buste e di denaro; di tal che questi contatti con noti esponenti dell'organizzazione mafiosa comprovavano la fondatezza della chiamata in correita' del CONTORNO.

Ma in realta', a giudizio di questa corte, tali elementi, ai quali astrattamente potrebbe pure attribuirsi un certo valore probatorio, non solo non sono sorretti da altri argomenti anche indiretti di riscontro, ma sono - soprattutto - svalutati dalla portata di altre acquisizioni, il cui peso, nel confronto reciproco, non puo' affatto essere trascurato. Cio' che, infatti, appare fonte di perplessita' non e' tanto che collaboratori come BUSCETTA o CALDERONE (i quali potrebbero avere avuto notizie limitate sulle aggregazioni di quella "famiglia") non abbiano compreso l'imputato fra gli affiliati; quanto soprattutto che analoghe e coerenti indicazioni non siano venute ne' da SINAGRA ne' da MARINO MANNOIA, i quali ben conoscevano la realta' di quella cosca. Costoro (i quali non avevano alcuna plausibile ragione per "coprire" l'imputato) hanno indirettamente o apertamente escluso che il LUCCHESI fosse affiliato al pari del fratello.

A ben vedere, la stessa dichiarazione di CALZETTA



finisce con lo svalutarsi, se attentamente letta, visto che essa in realta' prospetta circostanze intanto non univoche quali la titolarita' di un esercizio commerciale e la occasionale frequentazione di altri associati.

Le circostanze, poi, attinenti allo scambio di buste sospette, che potrebbero fare ipotizzare il coinvolgimento in traffici di droga, ovvero alla presunta ricettazione non possono essere utilmente valutate, visto che contro le assoluzioni non e' stata proposta impugnazione da parte del pubblico ministero, onde non puo'neppure apprezzarsi se e come le eventuali prove indiziarie concernenti quegli addebiti refluiscano sull'esistenza del vincolo associativo di cui ai capi 1 e 10.

Quanto alle ultime imputazioni suddette, infine, la formula assolutoria va adeguata al nuovo regime processuale, dandosi, per altro, atto della scarsa consistenza dei dubbi rilevati dai primi giudici.

10.215. LUCCHESE Giuseppe. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 81 e 82 (omicidio di Stefano BONTATE e reati connessi), 101, 102, 103, 104 e 105 (tentato omicidio in danno di Salvatore CONTORNO e Giuseppe FOGLIETTA e fatti connessi), e condannato alla massima pena detentiva, oltre a 10 milioni di multa, con le statuizioni accessorie; è stato assolto per insufficienza di prove dalle imputazioni di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso). Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni, data la equivocità e la inaffidabilità delle fonti di prova esclusivamente costituite da malevole e calunniose rivelazioni di "pentiti".

Il procuratore generale ha rinunciato all'appello (onde la relativa declaratoria di inammissibilità); e al dibattimento ha comunque concluso per l'applicazione della massima pena, in dipendenza delle imputazioni di omicidio.

La difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che va in primo luogo adeguata al nuovo regime processuale l'assoluzione dubitativa per i capi 13 e 22, contro la quale il pubblico ministero non ha proposto impugnazione (dandosi atto, comunque, che l'accusa era basata sulla parentela con il trafficante Tommaso SPADARO e sulla ipotesi teorica di



controllo di questa attività come oggetto istituzionale del sodalizio mafioso).

Si osserva, poi, che la posizione del LUCCHESE, quanto alle imputazioni di omicidio e tentato omicidio, è stata esaminata rispettivamente nei par. 6.6 e 6.11, alle quali sedi è necessario dunque fare integrale rinvio, anche per i rilievi che concorrono, in questa sede, a definire il quadro probatorio circa l'inserimento dell'imputato nel sodalizio mafioso.

Quelle risultanze, infatti, concludono da sole (la veridicità di quanto i collaboratori tutti, fino a quelli più recenti, avrebbero detto, e cioè) che il LUCCHESE era divenuto appunto un personaggio emergente nella scena dell'organizzazione mafiosa proprio in coincidenza con l'inizio della "guerra di mafia". E se il dubbio, introdotto dalle informazioni indirette riferite da BUSCETTA circa la partecipazione del "Lucchiseddu" già alla fase operativa dell'omicidio di Stefano BONTATE, non ha potuto assumere - nella prospettiva ritenuta corretta da questa corte - la connotazione più consistente di una prova, certamente la comprovata partecipazione del medesimo (all'altro, significativo, momento della strategia della "guerra di mafia", e cioè) all'attentato in danno di CONTORNO, altro "condannato a morte" per giudizio della "commissione", non può lasciare spazio alcuno ad incertezza sull'affiliazione dell'illustre personaggio di Ciaculli (emergente a fianco dello "scarpuzzedda" e con lui dedito all'esecuzione di delitti con l'uso delle armi).

Tanto che le prospettazioni difensive hanno finito con l'affidarsi ai deboli tentativi di discreditarle le fonti (nelle proposizioni più disparate, secondo la trattazione organica di cui alla parte III, e in particolare) insinuando che CONTORNO potesse essere stato animato da sentimenti di vendetta contro un LUCCHESI che gli aveva "insidiato" la moglie (e cioè proponendo il singolare tema di un nuovo tipo di reazione "di onore", insolitamente concretata non con le armi ma con gli strumenti, sia pur perversamente sfruttati, della giustizia).

Ma non è neppure il caso di immergere (pur con l'attenzione rivolta dai primi giudici a simili questioni) per avvedersi di come un simile impianto difensivo ben poco possa svalutare di quella notevole concordanza di elementi di prova sull'affiliazione al sodalizio mafioso da parte del LUCCHESI (mentre, si vedano le considerazioni svolte a proposito degli specifici episodi di omicidio esaminati); restando, infatti, nelle linee generali ancorato alla tematica complessiva della chiamata in correità e dell'utilizzazione delle rivelazioni dei "pentiti" (nei termini altrove trattati).

Di guisa che, appunto, le sopravvenute e decisive rivelazioni di MARINO MANNOIA (decisive perchè hanno consentito una visione aggiornata agli organigrammi attuali del sodalizio e che hanno appunto indicato nell'odierno imputato un capo emerso in modo prepotente dalle vicende della "guerra di mafia") si sono prestate all'unica obiezione difensiva (della cui sterilità si è dato atto



nella sede richiamata e in particolare nel par. 3.11) che costui altro non avrebbe fatto che ripetere quanto aveva sentito nel processo fino a prima della collaborazione; e cioè, ancora una volta, con la pretesa di accreditare un piano concordato tra "pentiti" (o peggio, come si era accennato, un perverso accordo tra "pentiti" e inquirenti) ai danni dei chiamati in correità. Come se il processo (nei termini che è superfluo ripetere) non offrisse numerosi ed eloquenti smentite di simili argomenti difensivi.

Ai fini della determinazione della pena, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione (v. par. 4.6), si ritiene adeguata, per i reati di cui ai capi 10, 101, 102, 103 e 104 (essendo quello di cui la capo 105 estinto per prescrizione), la pena di anni diciassette di reclusione (in ciò restando assorbite le istanze subordinate di attenuazione della pena, che sarebbe oltremodo ingiustificata data la personalità dell'imputato e date le risultanze processuali sul suo ruolo nel sodalizio mafioso: p.b. artt. 56-81-575-577 = anni 13 + 81 cpv. per il 416-bis, come specificato nella parte IV).

Conseguono la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché le misure di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro e della libertà vigilata per un periodo di almeno tre anni, imposte entrambe dal titolo di reato e dalla conclamata pericolosità dell'imputato emergente dagli atti.

10.216. LUPU Faro Maria e RANDAZZO Vincenzo Vito. -

Gli imputati fanno parte di quel gruppo di soggetti coinvolti nell'inchiesta cosiddetta di "pizza connection", alcuni dei quali, tra quelli le cui posizioni sono confluite in questo processo, sono stati oggetto di pronuncia di nullità perchè giudicati in condizione di non volontaria latitanza. Il LUPU è stato in primo grado giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti, gli unici per i quali era stato estradato), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire 40 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza. Il RANDAZZO, invece, la cui posizione era stata separata in primo grado, è stato assolto per insufficienza di prove dalle imputazioni ascrittegli di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso (capi a e b della rubrica), nonchè di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di traffico di stupefacenti (capi c e d della rubrica), con sentenza della corte di assise di Palermo, sez. II, del 25 marzo 1987 (oggetto di impugnazioni qui ulteriormente riunite).

Hanno comunque entrambi proposto appello, chiedendo la piena assoluzione, sul rilievo della totale insufficienza dei dati probatori esclusivamente provenienti dalle indagini

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' followed by a vertical line. The second signature is a more complex, cursive 'M' with a vertical line.

compiute in prevalenza dagli organi di polizia americani.

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello contro l'assoluzione del RANDAZZO deducendo che era stato invece provato il suo coinvolgimento nel traffico internazionale di stupefacenti e che quindi avrebbe dovuto ugualmente pronunziarsi condanna anche per il reato di associazione per delinquere mafioso.

Il procuratore generale ha proposto, a sua volta, impugnazione nei confronti del LUPO, dolendosi dell'errata esclusione delle aggravanti sulle imputazioni riguardanti gli stupefacenti, nonché dell'errata applicazione della continuazione tra reato associativo e il reato-scopo.

Al dibattimento, le parti hanno rispettivamente concluso formulando coerenti istanze.

Osserva, ciò premesso, la corte che va riconosciuta la responsabilità di entrambi gli imputati in ordine ai reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di traffico di stupefacenti.

Costoro, fra loro parenti (il LUPO è figlio di una sorella del RANDAZZO), ed a loro volta imparentati con Gaetano BADALAMENTI (il RANDAZZO è figlio di una sorella di costui) erano stati, come si è detto, coinvolti nella inchiesta cosiddetta di "pizza connection" (perchè, in collaborazione con tra le polizie di diversi paesi, tra cui l'Italia e gli U.S.A., si era accertato un ingente traffico di stupefacenti tra la Sicilia e gli Stati Uniti d'America, con ritorno dei proventi attraverso la Svizzera, il tutto mascherato dalle gestioni di pizzerie negli Stati Uniti);

cioè in quella che ha già avuto uno sbocco definitivo negli U.S.A., dove Gaetano BADALAMENTI e gli altri sono stati condannati a severe pene detentive. Le indagini, come si è ricordato in altre parti della sentenza, erano state condotte, nella fase culminante delle operazioni di acquisizione dei dati di prova oggettivi (riprese fotografiche, pedinamenti, intercettazioni telefoniche) in territorio americano (dove erano appunto avvenuti gli scambi di droga e di denaro).

In particolare, per quanto attiene agli odierni imputati, i primi giudici avevano rilevato che il LUPO era stato fotografato mentre, a New York, si incontrava con (lo zio) Pietro ALFANO e con Salvatore MAZZURCO, Emanuele PALAZZOLO ed appunto il RANDAZZO, tutti sotto il controllo della polizia nel quadro delle indagini predette (f.024375).

Il 29 settembre 1983, sempre a New York, il MAZZURCO era stato visto consegnare a LUPO ed al RANDAZZO una "busta" di carta marrone (così l'espressione in inglese era stata tradotta, dando luogo alle speculazioni difensive di cui si dirà, dato che in realtà si trattava di una borsa); e, secondo lo svolgimento cronologico e logico degli avvenimenti registrati dagli attenti investigatori (si ricorderà che la polizia americana si era avvalsa di un agente "sotto copertura", "infiltrato" fra i trafficanti nel consueto ruolo di agente provocatore, allo scopo di conseguire la prova dei passaggi di droga e del possesso di essa da parte degli indiziati), quella borsa doveva contenere il denaro, formante il corrispettivo delle



transazioni (f.024378).

Peraltro, le intercettazioni telefoniche seguite in conseguenza di questo episodio, avevano consentito di accertare con sicurezza il coinvolgimento degli imputati (ff.024720-024764-024794 segg.-024797 segg.-024808 segg.); tra queste era stata certamente emblematica una telefonata intercorsa appunto fra il RANDAZZO ed il LUPO, nel corso della quale il primo sollecitava il secondo ad accertarsi che l'ALFANO portasse a termine l'importante "affare" (f.024720).

In un'altra conversazione telefonica intercettata (ff.024809 segg.) veniva chiaramente evidenziato, poi, il ruolo del LUPO (attraverso le indicazioni di Pietro ALFANO) quale corriere incaricato del trasporto del denaro in Svizzera.

A fronte dell'evidenza della prova anche documentale, visti i riscontri fotografici (f.244627) e le intercettazioni telefoniche (f.244628), ai quali si era aggiunta la specifica rivelazione di Fabrizio Norberto SANSONE, che aveva confermato la presenza anche in Brasile di quei parenti di Gaetano BADALAMENTI (f.508364: e questo "pentito", come si è detto altre volte, era proprio colui che aveva offerto supporto ai traffici di droga del gruppo BADALAMENTI), nelle loro prospettazioni difensive, gli imputati non hanno contestato il fatto storico, deducendo però l'equivocità dei dati sul punto specifico delle transazioni droga-denaro, e contestando in particolare i dati indiziari ricavati dall'evidente linguaggio

convenzionale utilizzato nelle telefonate intercettate.

In particolare, come si è avuto modo di accennare in altra trattazione di carattere generale (parte II, e specialmente nel par. 2.3 e nelle sedi ivi richiamate), le censure difensive si sono appuntate sulla utilizzabilità dei cosiddetti "affidavit" (dichiarazioni provenienti dall'organo di polizia e giudicate di innegabile consistenza probatoria in quanto peraltro confermate sotto giuramento davanti all'autorità, e dunque, secondo la corretta valutazione dei primi giudici, giuridicamente utilizzabili anche in questo processo), i quali comunque rivestivano un ruolo probatorio concorrente stante che - ai fini di stretta rilevanza processuale - il loro contenuto era stato confermato nel corso dell'istruzione dibattimentale di primo grado (udienza del 7 gennaio 1987) dal funzionario che li aveva raccolti.

Giova, per doverosa completezza, ricordare (perchè su questo punto finiscono per esaurirsi le sostanziali doglianze) che era pur vero che il processo non aveva consentito la identificazione, e dunque l'escussione dibattimentale, degli "agenti sotto copertura" (difatti destinati a restare tali, secondo la stessa logica del meccanismo investigativo), ma tanto non era assimilabile tout court al regime legale (corrispondente, nel nostro diritto, a quello) dell'informatore non rivelato, posto che comunque il quadro probatorio, seppure appunto carente in questo aspetto, era stato correttamente ed esaustivamente integrato dai reperti processuali di consistenza oggettiva,



come appunto i rilievi e le intercettazioni telefoniche (difatti idonei a completare i dati storici riferiti dal teste escusso in sede di conferma delle relazioni riepilogative delle indagini).

Per vero, in particolare da parte del LUPO, è stato dedotto (con i motivi di appello, diffusamente e puntualmente illustrati nella discussione orale) che i contatti intercorsi tra gli inquirenti, nei termini registrati dalle indagini di polizia, avrebbero potuto trovare una diversa e già esauriente spiegazione degli stessi rapporti familiari; così come, in definitiva, il viaggio del LUPO in Svizzera con i dollari americani, nello stesso tenore della telefonata intercettata, avrebbe potuto giustificarsi per un semplice atteggiamento di acritica disponibilità a fare comunque un favore allo zio RANDAZZO; per non parlare, infine, della equivocità del riferimento alla "busta", divenuta "borsa" nelle successive precisazioni processuali.

Ora, non vi è chi non veda come assai fragile (al di là delle sottoilizzazioni difensive) appaia una simile proposizione complessiva; che ovviamente non tiene conto dell'inserimento di quei fatti storici registrati (scambio di borsa, viaggio con i dollari in Svizzera) in una successione di avvenimenti in cui l'esistenza della droga, oggetto della transazione, era stata oggettivamente rilevata dagli inquirenti. E la speculazione terminologica alla base di un'infelice traduzione (dal termine corrispondente a "borsa" o "pacco" ovvero oggetto assimilabile) non può avere

utile sbocco nella complessiva indagine, a fronte della materiale consistenza dell'oggetto, incontrovertibilmente riprodotto in fotografia (e corrispondente, secondo le stesse allegazioni dell'imputato, ad una sua borsa contenente oggetti personali: con questo, rafforzandosi il dato indiziario, perchè un bagaglio con esclusivo contenuto personale non passa da mano in mano nel corso di sospette transazioni).

E quando il LUPO protesta, nei motivi di gravame, che i giudici non avrebbero approfondito la natura e le ragioni di quella sua presenza in America, finisce con il rappresentare a sua volta (con una memoria depositata all'udienza dell'8 marzo 1989) la fragilità delle verità "ufficiali", sulle quali non è utile indugiare circa l'implicito significato indiziario (nel settembre 1981 egli era partito per andare a lavorare nella pizzeria americana di un suo "compaesano" ma vi era rimasto per pochi mesi, essendo scaduto il permesso di soggiorno; aveva dunque lavorato nella pellicceria milanese dello zio Faro RANDAZZO, fratello dell'odierno imputato, e nel novembre 1982 era stato fermato ad Alessandria con gli ottomila dollari che in realtà erano settemilacinquecento, che aveva guadagnato in quei pochi mesi, circa un anno prima, e che portava con se, non avendoli cambiati in attesa di condizioni favorevoli di quotazione; poi era andato con lo zio Vincenzo RANDAZZO in Brasile per svolgere attività commerciali nel settore delle pelli - ma si ricordino i chiarimenti di Fabrizio Norberto SANSONE -; ed ancora era andato negli U.S.A. per lavorare



nelle pizzerie e alla fine aveva deciso di tornare a casa, tramite la Svizzera, dove aveva trovato un magazzino per le pellicce).

E le analoghe proteste difensive del RANDAZZO, che ha insistito nel ribadire che i suoi erano davvero interessi commerciali leciti, non possono che inserirsi nel loro stesso contesto logico-indiziario, completato e connotato dalle complessive indagini esperite (oltre che dalle caute ammissioni del LUPO).

Va, quindi, confermato il giudizio espresso in primo grado riguardo al LUPO e va riformata, in termini coerenti, la statuizione assolutoria del RANDAZZO.

Per quanto attiene alla determinazione della pena (non ravvisandosi alcuna giustificazione per attenuazioni di pena) per i reati di cui ai capi 13 e 22, da ritenere unificati sotto il vincolo della continuazione (essendo evidente che il traffico sia stato commesso nel quadro del piu' vasto programma associativo), la corte ritiene equa la misura di anni sette di reclusione e lire 30 milioni di multa per ciascuno (p.b. art.74 = a.4 e lire 12 milioni + aggr. 1/2 da computare con i criteri di cui al par.5.7 + 81 cpv.). Fermo il resto per il LUPO ed uguale trattamento per il RANDAZZO.

Quanto alle imputazione di associazione mafiosa addebitata al RANDAZZO, non può che condividersi il convincimento dei primi giudici, posto che (a parte l'insufficiente dato presuntivo della necessaria qualità di associati nei trafficanti di droga controllati

dall'organizzazione mafiosa) l'unico elemento conferente avrebbe potuto essere la rivelazione di BUSCETTA che è stata negativa; e sarà pure ipotizzabile una generosa compiacenza da parte di costui verso i nipoti dell'amico e alleato Gaetano BADALAMENTI, ma anche questo non addurrebbe nulla di più di un dubbio, altrimenti non colmato.



10.217. LUPU Giuseppe. - L'imputato e' stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art.648 c.p., cosi' modificata la originaria imputazione di associazione per delinquere, e condannato alla pena di quattro anni di reclusione e £.10 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Contro le relative statuizioni ha proposto appello lo stesso LUPU, deducendo l'insussistenza del reato (che sarebbe consistito nell'avere reinvestito e contribuito a mascherare denaro, di provenienza illecita, di Filippo MARCHESE nella gestione di un bar) e chiedendo in ogni caso un'attenuazione della pena.

Il p.g. ha concluso per la conferma della sentenza.

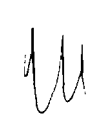
Osserva, tanto premesso, la corte che il convincimento dei primi giudici in ordine alla responsabilita' dell'imputato risulta adeguatamente sorretto dalle risultanze processuali.

Procedendo, infatti, dalle rivelazioni dei collaboratori SINAGRA e CALZETTA circa gli assetti, le imprese e le vicende della cosca di corso dei Mille (nella quale gli stessi erano a vario titolo inseriti o comunque in una situazione di contiguita'), si era individuata fra gli altri la figura del LUPU, definito prestanome di Filippo MARCHESE (capo della cosca) nella gestione di un bar di piazza Torrelunga. In particolare, il SINAGRA aveva

002888

raccontato (f.258323) che gli era capitato, trovandosi in compagnia di altri affiliati, di passare da quell'esercizio, dove le consumazioni non venivano pagate proprio per la notoria appartenza al "capo". Con perfetta sintonia, CALZETTA aveva ribadito (f.402881) che il vero proprietario di quel bar era appunto il MARCHESE e che il LUPO era solo un prestanome per una fittizia intestazione dell'esercizio; riferendo particolari analoghi circa le abitudini del gruppo di non pagare (f.220852), costui aveva raccontato, a maggior supporto della informazione (f.402899), che una volta il MARCHESE aveva schiaffeggiato un dipendente, per una mancanza nel lavoro, soggiungendo che infatti il padrone era lui.

A fronte di queste risultanze, il LUPO ha ammesso, nei suoi interrogatori (ff.400956 segg., 244646 segg., 244703 segg., 244722 segg., 244798 segg.), di avere lavorato dapprima come banconista di bar alle dipendenze dei terzi (si noti, con un salario di £.120.000 alla settimana necessario a sostentare una numerosa famiglia composta da moglie e quattro figli minori) e di avere ad un certo punto deciso di "mettersi in proprio". Fu così che aveva conosciuto il MARCHESE, che era proprietario di un locale e si era dichiarato disposto (oltre a concedere in affitto l'immobile per 200 mila lire al mese) a finanziare l'intera attrezzatura di bar e laboratorio, approntando la somma di 158 milioni (altra volta dira' di 80 milioni, dopo che la prima volta aveva detto di non poterne precisare l'ammontare) da restituire a rate mensili.



L'imputato ha precisato che tale operazione era stata voluta da MARCHESE allo scopo di sistemare il figlio Gregorio ma che dopo poco tempo, avendo quest'ultimo cambiato idea e dovendosi procedere allo scioglimento del rapporto, lui era stato costretto a rimborsare ingenti somme per le anticipazioni ottenute.

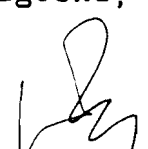
Ora, non puo' esservi dubbio che nelle ammissioni dell'imputato trovino riscontro le propalazioni dei collaboratori. Le stesse vicende del LUPO appaiono infatti del tutto sintomatiche: egli passa da una situazione di grave indigenza ad una condizione di notevole floridita' economica (ammetterà, nell'interrogatorio del 23 agosto 1982, che - dopo avere iniziato l'attività nel 1978 - già nel 1980 aveva acquistato due appartamenti pagando una congrua cifra: pur mentre era costretto a pagare le pesanti rate per la restituzione del "finanziamento" a MARCHESE).

Non sfugge poi la complessiva inverosimiglianza della ricostruzione difensiva, laddove il MARCHESE avrebbe dovuto affidare ad un modesto lavoratore, del tutto privo di risorse finanziarie, un rischio di impresa non trascurabile: il tutto, come candidamente ammesso dall'imputato, senza che fosse stata fatta alcuna scrittura anche solo diretta a tutelare una riserva di proprietà dei beni acquistati per arredare l'esercizio commerciale.

Non puo', in realtà, prestarsi ad equivocate letture la circostanza riferita dai "pentiti" in ordine alla prepotente presenza del MARCHESE nell'esercizio, del quale costui vantava la proprietà; neppure con riferimento alle

consumazioni gratuitamente godute dagli uomini della cosca, le quali non potrebbero essere il segno di una intimidazione subita da un innocente gestore. Secondo ampie esperienze maturate in questo processo, ai margini delle vicende della cosca medesima (si vedano le parti VIII e IX della presente sentenza relative agli omicidi ed agli altri delitti di corso dei Mille), era impensabile che venissero perpetrati soprusi ai danni di un esercizio commerciale sito in "zona protetta", sicche' sarebbe stato poi del tutto assurdo che fatti di indisciplina simile potessero impunemente colpire un bar (notoriamente) di proprieta' del "capo" Filippo MARCHESE.

Ma e' proprio dagli sviluppi successivi della gestione del bar, nei termini appunto raccontati dall'imputato, che e' agevole cogliere la vera finalita' dell'esercizio commerciale in questione. Il LUPO ha dovuto infatti ammettere di avere emesso numerosi assegni, per importi assai consistenti, non giustificati dall'attivita' commerciale; cominciando con il rappresentare che un assegno da £.6.300.000 era stato emesso per l'acquisto di un'autovettura del figlio di Filippo MARCHESE e tentando di attribuire ad altri pagamenti finalita' altrimenti non spiegabili. Cosi', un assegno da £.10 milioni era stato da lui (stranamente) emesso a favore di se stesso e l'importo era stato versato in un conto cointestato; un assegno da £.3.300.000, che -secondo la contestazione del giudice a f.274706- figurava emesso a favore di Giuseppe MARCHESE era stato da lui consegnato, senza alcuna ragione, a Filippo



MARCHESE; e lo stesso era avvenuto per altri assegni di importo non trascurabile, tutti consegnati a quest'ultimo, anche se (rectius, per giustificare che) i relativi incassi erano stati fatti da persone che ovviamente niente avevano a che vedere con il bar (tranne Filippo ARGANO, il quale avrebbe fornito fragole).

Non puo', in sostanza, sfuggire come da queste stesse ammissioni, supportate dalle indagini patrimoniali esperite nel corso dell'istruzione, traspaia che il bar aveva ben altre finalita' di copertura e di strumentale utilizzazione per il transito di denaro di diversa provenienza. E che tale provenienza fosse illecita e' ricavabile sul piano logico non tanto dal fatto che il MARCHESE era dedito ad attivita' criminali (come il processo ha clamorosamente dimostrato), quanto dalla considerazione che la necessita' di una cosi' preoccupata copertura doveva nascondere rapporti destinati a confondersi tra le apparenti transazioni commerciali, laddove sarebbe stato poi impensabile che il MARCHESE facesse confluire in quella gestione i suoi denari, senza appunto tali gravi necessita', a rischio di confonderli e di disperderli nella stessa.

Ne' e' apprezzabile lo sforzo difensivo dell'imputato quando deduce, come argomento subordinato, che in ogni caso non sarebbe stato consapevole (o non vi sarebbe, nel processo, la prova della consapevolezza) dell'illecita provenienza del denaro inserito dal MARCHESE nel ciclo imprenditoriale, tanto piu' che, non essendo della zona, non era affatto tenuto a conoscerne lo spessore criminale.

P22589

Perche', anche a tal fine, e' sufficiente una disamina dei molteplici delitti di corso del Mille, per avvedersi come fosse impossibile per chiunque inserirsi in una realta' commerciale della zona senza impattare contro la prepotente presenza della cosca. Ed inoltre, la totale mancanza da parte del LUPU di una effettiva cointeressenza nella gestione dell'esercizio (desumibile dagli argomenti sopra esaminati), al di fuori ovviamente di quella concretantesi nel trarvi (anche non trascurabili) mezzi di sostentamento, non puo' che attestare la intuitiva consapevolezza di poter vivere, ma a patto di assecondare le necessita' di spessore illecito del socio occulto. E basti pensare, ancora una volta, ai pagamenti "per conto" del MARCHESE (nella ipotesi piu' benevola, secondo le ammissioni dell'imputato, consegnando a costui assegni per pagamenti di non conosciuta destinazione), per trarre argomenti decisivi sul piano del convincimento espresso.

Non puo' negarsi, anzi, come assai benevola soluzione sia stata quella di avere ricondotto la fattispecie nell'ipotesi di ricettazione, che rappresenta appunto lo stadio minimo di cointeressenza nelle attivita' illecite degli associati.

La corte, tuttavia, non trascura come la posizione personale dell'imputato meriti di essere ricondotta tra quelle forme parassitarie di contiguita', delle quali la metodologia mafiosa si alimenta, operando in settori di emarginazione sociale e finendo con l'apparire in queste fasce perfino una specie di risorsa di sopravvivenza, in un



perverso meccanismo della società' che non riesce ad eliminare il sottobosco di indigenza nel quale vengono raccolte le nuove leve e rafforzati i falsi consensi (spesso fraintesi e comunemente latenti in forma di omertà'). Sicché', in questa concreta prospettiva di giudizio, va ritenuta meritevole di accoglimento l'istanza subordinata di graduazione della pena in misura più adeguata e di concessione delle attenuanti generiche.

Pertanto, in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., la corte ritiene equa la pena di un anno e sei mesi di reclusione e lire 4 milioni di multa.

Le pene accessorie e le misure di sicurezza vanno eliminate, non ricorrendone i presupposti di legge.

10.218. MADONIA Francesco. - L'imputato é stato giudicato, in primo grado, responsabile dei reati di cui ai capi 1-5 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati fra loro per continuazione, e condannato (in quanto ritenuto responsabile anche dei reati di cui ai capi 70, 71, 72 e 73, concernenti l'omicidio del cap. Emanuele BASILE e fatti collegati, qui separati) alla pena dell'ergastolo, oltre 200 milioni di multa e statuizioni accessorie; é stato altresì assolto da tutte le altre imputazioni (di omicidio) per insufficienza di prove. Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni, sul rilievo della genericità delle prove addotte dall'accusa, consistenti in inattendibili rivelazioni di "pentiti", specie sul punto della sua qualificata partecipazione al sodalizio criminoso quale componente della c.d. "commissione", oltretutto considerando che, in quasi tutto il periodo nel quale erano accaduti i fatti contestati, egli si trovava detenuto; in subordine ha chiesto la concessione delle attenuanti generiche e una riduzione della pena.

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello, insistendo nella tesi secondo cui il MADONIA, quale componente della "commissione", doveva ritenersi responsabile di tutti gli omicidi della "guerra di mafia".



Il procuratore generale, proponendo a sua volta appello, ha ribadito le stesse deduzioni; ma al dibattimento, preso atto dei periodi di detenzione del MADONIA, ha concluso chiedendone la condanna solo per quelli verificatisi prima e dopo di detto ambito territoriale.

La difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che la posizione di questo imputato in ordine alle contestazioni di omicidio (escluso quello oggetto di separazione e per il quale il MADONIA ha riportato condanna) è stata trattata nella parte VI, alla quale si rinvia, con particolare riferimento al par.6.32, dove essa ha avuto una trattazione riepilogativa specifica. Giova solo ricordare, nel complessivo richiamo, che il MADONIA, secondo le stesse conclusioni del procuratore generale, essendo stato detenuto nel periodo dall'11 novembre 1980 al 13 novembre 1982, non poteva avere assunto diretto ruolo operativo nella strategia di sangue della faida (a meno di non supporre, ma in assenza di specifiche indicazioni processuali, che egli avesse esercitato una, pur teoricamente possibile, influenza determinante dall'interno del carcere); tanto che, secondo le risultanze di cui alla sede richiamata, il suo posto nella "commissione" era stato ricoperto da uno dei suoi figli, a sua volta emergenti nei nuovi assetti mafiosi.

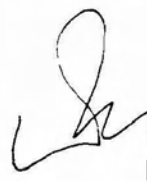
Il presupposto stesso di tale complessiva ricostruzione processuale risiede tuttavia nelle acquisizioni concernenti la sua posizione, in particolare sul punto delle imputazioni associative, che vanno qui

rieepilogate, onde confermare l'esattezza delle conclusioni raggiunte dai primi giudici.

La corte di primo grado, dunque, aveva osservato che l'appartenenza del MADONIA all'associazione mafiosa, nonché il ruolo di "capo" da lui occupato in una posizione di salda alleanza con i "corleonesi", era stata già esaurientemente messa in luce nei rapporti dei carabinieri del 21 giugno e del 25 agosto 1978, redatti ai margini delle note rivelazioni (di cui si è più volte parlato: par.3.8, 6.1, 6.5) fatte da Giuseppe DI CRISTINA, prima di essere ucciso (f.452307), il cui contenuto era stato peraltro confermato dalla deposizione del cap. Alfio PETTINATO nel dibattimento di primo grado.

Come dati altamente sintomatici, in particolare, era stato messo in luce che il MADONIA era intervenuto, assieme ad altri esponenti mafiosi, al matrimonio di Giovanni GRIZZAFFI, nipote di Salvatore RIINA; e che, inoltre, in occasione dell'arresto di Leoluca BAGARELLA, nell'agosto del 1974, il noto latitante corleonese si nascondeva assieme allo stesso RIINA e alla sorella, sposata a costui, in un appartamento (di largo San Lorenzo) sito nello stesso edificio, costruito da Giovanni PILO (par.10.278), nel quale era ubicato un altro appartamento dello stesso MADONIA.

Il DI CRISTINA, come si ricorderà, aveva rivelato tra l'altro che Francesco MADONIA era una delle principali "basi" a Palermo del LEGGIO; di tal che ne veniva confermata la non casualità dell'arresto del BAGARELLA nel luogo indicato.



Rivelando come assumesse un notevole significato indiziario il fatto che Giuseppe MADONIA, figlio dell'odierno imputato, era stato (separatamente) riconosciuto quale esecutore materiale dell'omicidio del cap. BASILE, quei giudici avevano poi attribuito essenziale rilievo alle rivelazioni di BUSCETTA (ff.450008 segg.-450086 segg.-450100- 450190 segg. - 450228-450252 -450331), il quale aveva confermato che lo stesso era il "capo" della "famiglia" di Resuttana ed appunto componente della "commissione" di "cosa nostra", come ricostituita verso la metà degli anni '70. Lo spessore mafioso del MADONIA era stato a lui confidato da Stefano BONTATE, il quale gli aveva detto di tenere costui in grande considerazione e, parlandone in "termini estremamente seri", gli aveva confermato che si trattava di uno dei più fedeli alleati dei "corleonesi" che, tramite quella famiglia, esercitavano un dominio notevole sulla "piana dei colli".

Queste indicazioni avevano poi trovato riscontro nelle corrispondenti rivelazioni di CONTORNO, il quale aveva confermato (ff.456541-456546) che tutti i MADONIA erano potenti "uomini d'onore" della "famiglia" di Resuttana, il cui "capo" (appunto Francesco MADONIA) era componente dell'organo direttivo di "cosa nostra".

Peralto, anche Stefano CALZETTA e Vincenzo SINAGRA avevano accennato all'importanza di questo clan mafioso; il primo aveva rivelato (f.084590) di avere appreso da Onofrio ZANCA che si trattava di un gruppo "molto forte", ed il secondo aveva ribadito (f.258216) che nella zona di Tommaso

Natale "comandava" la famiglia MADONIA, i cui componenti, al pari degli altri mafiosi di prestigio, erano "padroni" all'interno dell'Ucciardone.

Quest'ultima circostanza era stata pure confermata da Salvatore ANSELMO (ff.459218-459231 segg.-459262- 459490 segg.), il quale aveva indicato come "elementi di spicco" all'interno del carcere dell'Ucciardone, fra gli altri, proprio i MADONIA.

Inoltre, di una circostanza riferita da SINAGRA (ff. 439572 segg.), secondo cui il MADONIA era in rapporti con Michele ZAZA e che un uomo del suo clan si recava in missione a Roma e a Napoli per compiere attentati assieme ad altri affiliati, si era trovata conferma nelle indagini bancarie, riguardanti non solo i rapporti da lui intrattenuti, laddove era risultato che Diego MADONIA, fratello dell'imputato, aveva negoziato nel 1976 un assegno circolare da dieci milioni di lire e richiesto proprio dallo ZAZA (all'ordine di un certo Giuseppe ESPOSITO, che era, con buona evidenza, una persona inesistente); ma anche e soprattutto quelli posti in essere dal cognato Mario GELARDI (alla cui posizione, supra par.10.151, si rinvia), il quale aveva intrattenuto sospetti rapporti cartolari con personaggi inseriti nei traffici illeciti (in particolare con quel Pasquale LICCARDO che, come risultava dai corrispondenti accertamenti bancari, era stato il tramite di diverse operazioni finanziarie con personaggi come Michele ZAZA, Salvatore FAZIO, Filippo MARCHESE, Bernardo BRUSCA, Salvatore PRESTIGIACOMO, Lorenzo ed Angelo NUVOLETTA,



Antonino MARCHESE, Filippo ARGANO, Stefano BONTATE, Salvatore GRECO, Michele GRECO, i MAFARA ed altri).

Era stato anzi dallo sviluppo di queste indagini che era emersa pure la cointeressenza del MADONIA nel traffico degli stupefacenti, la quale aveva tosto trovato conferma nelle ulteriori acquisizioni procesuali.

In particolare, non solo BUSCETTA (ivi) era stato ad indicare i MADONIA come i più attivi trafficanti di droga; ma anche Giovanni MELLUSO (FF.439892-439896) aveva riferito che costoro erano cointeressati ad una raffineria di droga gestita da Gaetano FIDANZATI, come da lui appreso in carcere da Vincenzo PUCCIO (persona agli stessi vicina, perchè infatti a sua volta condannato assieme a Giuseppe MADONIA per l'omicidio del cap.BASILE).

Ed ancora ulteriori indagini bancarie avevano confermato i complessi rapporti cartolari del MADONIA con qualificati esponenti di "cosa nostra", molti dei quali implicati nel traffico di stupefacenti, come Francesco DI CARLO, Raffaele GANCI, Giuseppe GRECO, Giovanni OLIVERI, Carlo CASTRONOVO, Antonino MINEO, Alessandro VANNI CALVELLO).

Orbene, queste risultanze, di consistenza tale da resistere certamente alle censure difensive (in linea generale appuntate nelle consuete deduzioni circa le contraddizioni dei "pentiti" e la loro intrinseca inaffidabilità, oltre che nel tentativo di individuare formali giustificazioni di quei rapporti economici, comunque sicuramente attestanti il contesto ambientale nel quale

l'imputato si muoveva), hanno trovato poi eloquente e definitiva conferma nelle ulteriori acquisizioni sopravvenute in questo dibattimento di appello.

CALDERONE (che, come si è detto in altre sedi, era un personaggio bene al corrente degli organigrammi di "cosa nostra" specie nel periodo tra la fine degli anni settanta e l'inizio degli anni ottanta) ha infatti ribadito (pagg.92, 152 segg. 282, 491, 660, 673 dich. istr., confermate al dibattimento) che il MADONIA era appunto quel "capo" di Resuttana che faceva parte della "commissione" e che lui stesso aveva conosciuto, riferendo particolari circa il suo impegno nell'organizzazione (come l'episodio dello scambio di ordigni esplosivi con i catanesi - pagg.153 segg., cit. - e che merita di essere sottolineato per il particolare rilievo che assume nel processo, dove già in primo grado si era messo in evidenza il rinvenimento di centinaia di candelotti di dinamite in un luogo di pertinenza dei MADONIA, nei termini contestati dalla difesa).

Ampia e circostanziata dichiarazione ha poi reso MARINO MANNOIA, che (pag.11, 13, 57, 100, 104 segg., 241 segg.; ud.5 gennaio 1990) ha ricordato come l'imputato fosse il "capo-mandamento" di Resuttana, il quale faceva constare (nel settore del controllo delle attività imprenditoriali sul territorio di competenza, ma anche nelle questioni connesse alla commissione di delitti) tutta la sua autorevole ingerenza.

In particolare (fatto, questo, assai significativo, dato il notorio inserimento del "pentito" nei traffici di



stupefacenti, da lui stesso confessati), MARINO MANNOIA ha pure ricordato come il MADONIA avesse avuto una sua cointeressenza nella lavorazione dell'eroina. E tale chiamata in correità (ripetesi, qualificata) viene a completare il quadro probatorio già delineato in primo grado attarverso le ricordate dichiarazioni di BUSCETTA e MELLUSO, a loro volta riscontrate dagli accertamenti patrimoniali sui rapporti intrattenuti dall'imputato personalmente e tramite il cognato (prestanome) Mario GELARDI (come da trattazione sopra richiamata).

Quanto, però, all'imputazione di cui all'art.75 legge stupefacenti, va esclusa l'aggravante della posizione di capo o organizzatore, essendo emerso dalle risultanze processuali che la responsabilità dell'imputato si era limitata ad una partecipazione, a livello di finanziamento del traffico sul piano della complessiva organizzazione supportata dal sodalizio mafioso.

La pena da infliggere in concreto va dunque determinata, secondo i criteri di cui all'art.133 c.p., e valutato il notevole spessore del MADONIA (dunque non meritevole di alcuna attenuazione) nell'ambito del sodalizio mafioso, in anni ventitre di reclusione e lire 200 milioni di multa (p.b. art.416 bis, come specificato nella parte generale, nell'ipotesi di "capo" = a. 6 + 1/3 aggr. c.6 = anni 8 + art.7 legge n.575/1965 = anni 9; p.b. art.71-74 legge stup. = anni 8 e lire 100 milioni + 1/2 per 74 c.2 =anni 12 e lire 150 milioni + 81 cpv. = anni 14 e 200 milioni), alla quale conseguono l'interdizione perpetua dai

pubblici uffici, nonchè le misure di sicurezza, imposte dal titolo di reato e dalla notevolissima pericolosità sociale dell'imputato, della casa di lavoro e della libertà vigilata.

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large stylized 'S' and a smaller 'M'.

10.219. MADONIA Giuseppe e MADONIA Salvatore Mario. - Gli imputati, entrambi figli di Francesco MADONIA (supra, par.10.218), sono stati giudicati responsabili dei reati di cui ai capi 1-5 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannati alla pena di anni sette di reclusione per ciascuno, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; sono stati assolti per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti).

Ha proposto appello il procuratore della Repubblica, in ordine ai capi 13 e 22, deducendo che entrambi non potessero che essere partecipi del traffico nel quale era inserito il padre, secondo peraltro le indicazioni di BUSCETTA, MELLUSO e GASPARINI.

Il procuratore generale, dal canto suo, ha dedotto l'esiguità della pena inflitta a Giuseppe MADONIA non corredando di motivi la dichiarazione di appello contro Salvatore MADONIA.

Gli imputati hanno proposto appello chiedendo la piena assoluzione da ogni imputazione, sul rilievo che, al di fuori dell'episodio concernente l'omicidio del cap. BASILE, coinvolgente Giuseppe MADONIA, null'altro si poteva loro addebitare oltre alle generiche ed inaffidabili rivelazioni dei "pentiti".

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che le statuizioni adottate dai primi giudici vanno mantenute. La sentenza impugnata, che anche il procuratore generale ha ritenuto insufficientemente immotivata, aveva comunque osservato che BUSCETTA aveva ricordato (ff.450008 segg.) di avere conosciuto in carcere Francesco MADONIA e di avere appreso da Stefano BONTATE che anche il figlio giovane (Salvatore) di costui era divenuto "uomo d'onore"; e tanto era stato confermato anche da CONTORNO (ff.456541 -456546).

A queste concordanti indicazioni da parte dei collaboratori di estrazione mafiosa, si erano poi aggiunte le rivelazioni di MELLUSO, il quale aveva ricordato che specialmente Giuseppe, sottrattosi al processo per l'omicidio BASILE, si era rifugiato a Milano sotto la protezione di EPAMINONDA, dei FIDANZATI e del SANTAPAOLA. E' tanto assumeva rilievo non soltanto perchè un gruppo di persone (Francesco BONANNO, Costantino LO MEO e Salvatore RANDAZZO, di cui al par.10.32) aveva organizzato una vera e propria spedizione per agevolare la fuga dalla Sardegna degli imputati dell'omicidio BASILE, fra i quali appunto Giuseppe MADONIA, quanto perchè la coerente prosecuzione di quell'operazione aveva portato costoro in protezioni di chiara connotazione mafiosa.

Peraltro, Francesco GASPARINI aveva riconosciuto i MADONIA in fotografia (ff.131913 segg.), come persone incontrate a Palermo. E' questo, pur nelle valutazioni

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

motivazionali non espresse, concorreva di certo a definire la personalità degli imputati, posto che il "pentito" (come si ricorderà) aveva raccontato di incontri di mafia e di droga presso la villa di RICCOBONO e i tempi di "guerra di mafia" (profili, difatti, utili per evidenziare anche la posizione del padre Francesco MADONIA, nei termini di cui ai parr.6.32 e 10.218, per le considerazioni ivi svolte).

E inoltre, non potevano neppure sottovalutarsi le dichiarazioni di CONIGLIO, di ANSELMO, e di SINAGRA circa la posizione di influenza in carcere assunta dal MADONIA (aspetti che possono apparire - e come tali sono stati denunciati nella dialettica processuale - del tutto irrilevanti e comunque ambigui, ma che, nel contesto, concorrono a loro modo a definire, sul piano indiziario, la personalità di questi soggetti).

Ora, non vi è dubbio che tale complessivo impianto probatorio attesti con certezza, in primo luogo, e al di là delle convergenti doglianze, l'affiliazione dei due imputati al sodalizio mafioso a fianco della qualificata posizione, al suo interno, del padre.

Le chiamate in correità, qui, non è neppure a discutere se e come siano (nei termini di cui ad una problematica generale trattata nella parte III) riscontrate in modo estrinseco ed oggettivo; perchè il valore indiziario concorrente di ciascuna delle proposizioni sopra sintetizzate, non può contestarsi sotto nessuna prospettiva dialettica. Non certamente discutendo se e come possa avere influenza (lo svolgimento o) l'esito non definitivo del

parallelo giudizio per omicidio che vede in prima linea uno dei giovani figli del "capo" di Resuttana che, al di là di ogni questione, si inserisce in un contesto che storicamente non può essere pretermesso); laddove il ruolo di questi figli, come si è visto nelle sedi prima richiamate, era stato perfino quello di sostituire il padre durante la detenzione, ma anche quello di muoversi negli ambienti della cosca con la padronanza e la qualificata connotazione (probabilmente, grazie al carisma sempre più emergente del padre) di chi può essere poi riconosciuto in fotografia da un GASPARINI estraneo all'ambiente mafioso e grazie solo a qualche estemporanea visita di costui (incontri, dunque, che non è lecito insinuare che potessero avere rivestito il valore di una mera coincidenza).

Nè gioverebbe assumere (di contro alle complessive deduzioni), che (come si è visto nella trattazione richiamata) la fuga dalla Sardegna (ed anche secondo il dubbio che questa stessa corte ha finito con l'esprimere) non dovesse necessariamente implicare la qualità di associati degli organizzatori (sul punto v. par.10.32); perchè lo spessore degli agevolati esce esaltato proprio dal fatto sintomatico che quella organizzazione sia stata messa a punto.

Per vero, non possono trovare utile ingresso neppure le doglianze difensive, amplificate nel dibattito, quando intendono contestare l'utilizzabilità del (pur modesto, ma a suo modo ugualmente concorrente) contributo probatorio delle rivelazioni di MELLUSO, sul rilievo che lo stesso non

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive mark that appears to be 'Lg'. The second signature is a more complex, cursive mark that appears to be 'M'.

sarebbe stato altre volte creduto; perchè si é (nella più volte richiamata parte III) spiegato come un simile procedimento ricostruttivo non sia praticabile in un corretto ambito di valutazione delle prove (tanto più che non é vero che questo processo, (a stare per esempio ad una delle tante proposizioni, non abbia dimostrato che anche BUSCETTA, come MELLUSO aveva detto, si era dedicato al traffico di stupefacenti; a nulla rilevando le ragioni, sottese alle insinuazioni difensive, per le quali non siano state qui elevate e coltivate coerenti imputazioni).

La verità é che il dibattimento di appello ha pure offerto una ulteriore e decisiva riprova della fondatezza dell'accusa, quando ha raccolto le rivelazioni di CALDERONE e MARINO MANNOIA, i quali hanno pienamente confermato l'inserimento di entrambi gli imputati nel sodalizio mafioso. E nel genuino e attendibile racconto di questi due "pentiti" sono emersi anzi i più significativi spunti di indagine, quando é risultato che i giovani figli del MADONIA (che certamente, malgrado le contrarie allusioni della difesa, non può essere confuso con l'omonimo affiliato di Valledlunga, quello ucciso nel 1978, come da parte VI, ai margini dell'omicidio DI CRISTINA e della crisi di quegli anni sfociata nella espulsione di Gaetano BADALAMENTI) erano stati affiliati giovanissimi.

CALDERONE (pagg.207, 573 dich. istr., confermate al dibattimento) ha pure ricordato che era stato personalmente Salvatore RIINA a fare da padrino al giovanissimo Giuseppe MADONIA (figlio di Francesco, appunto, di Resuttana), tanto

che lui stesso gliene aveva confidato le doti operative. E MARINO MANNOIA, nel confermare l'affiliazione di entrambi, ha pure ricordato (come si era detto nelle sedi richiamate) che Giuseppe aveva sostituito il padre durante la sua detenzione (segno di quella efficienza registrata dal grande capo corleonese).

Se dunque non può dubitarsi della evidente fondatezza dell'accusa quanto alla imputazione di associazione per delinquere di tipo mafioso, non altrettanto può dirsi a proposito del presunto inserimento degli imputati nel traffico di stupefacenti.

Vero é infatti che alcune delle fonti esaminate addurrebbero argomenti indiziari in tal senso, ma (malgrado gli sforzi dialettici del procuratore generale, che pure aveva supposto la mancanza di motivazione della sentenza impugnata) non può negarsi l'ambiguità del fatto che ad uno dei giovani MADONIA fosse stata data ospitalità da mafiosi, che si occupavano anche di droga, nonché degli stessi incontri di GASPARINI presso il clan RICCOBONO (anch'esso dedito al traffico, e difatti si era servito di costui, ma non solo ad esso, posto che era prima di tutto una cellula dell'organizzazione criminale mafiosa).

E tale equivocità non é eliminata da nessun altro contributo probatorio, neppure da rivelazioni promananti da persone inserite nel traffico di stupefacenti; nè colmata dalle considerazioni che si sono fatte a proposito di Francesco MADONIA, che finirebbero con il refluire il modo sostanzialmente assiomatico nella posizione dei figli di



costui, qui colpiti solo da un dubbio.

La doglianza del procuratore generale sull'entità della pena é stata proposta solo nei confronti di Giuseppe MADONIA di talchè nei confronti di Salvatore MADONIA va determinata la misura di anni cinque e mesi quattro (secondo i criteri di cui alla parte IV e cioè eliminando le aggravanti sussistenti e la continuazione rispetto alla pena inflitta in primo grado); mentre nei confronti di Giuseppe MADONIA, la pena va determinata in anni sei e mesi sei di reclusione (p.b. anni 4 e mesi 6 + c.6).

Restano implicitamente assorbite le doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, e invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entità del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosità dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entità del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta.

Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della libertà vigilata.

10.220. MADONIA Salvatore Mario. - La posizione di questo imputato é stata esaminata nel par. 10.219.

Handwritten signature and initials in black ink. The signature is a stylized, cursive 'S' followed by a long horizontal stroke. The initials are 'M' and 'A' written in a simple, blocky style.

273538

10.221. MAGLIOZZO Tommaso e MAGLIOZZO Vittorio. - Gli imputati, fra loro fratelli, sono stati rinviati a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), ma solo il secondo è stato ritenuto responsabile delle prime imputazioni e condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza. Mentre Tommaso MAGLIOZZO è stato assolto con formula dubitativa da tutte le imputazioni, Vittorio MAGLIOZZO è stato assolto con formula piena dai reati di cui ai capi 13 e 22.

Contro tutte le assoluzioni ha proposto appello il procuratore della Repubblica; e dall'assoluzione del primo per il reato di associazione per delinquere mafiosa si duole anche il procuratore generale, il quale ha chiesto l'applicazione di una più consistente pena.

Gli imputati hanno entrambi proposto appello dolendosi della inaffidabilità e della contraddittorietà delle rivelazioni dei "pentiti".

Al dibattimento, dove le difese hanno insistito nei motivi di appello, il procuratore generale ha concluso per la condanna di entrambi solo per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Tali conclusioni, a giudizio di questa corte, meritano

AT2500

962575

infatti di essere condivise.

I primi giudici avevano osservato che dei due fratelli MAGLIOZZO avevano parlato sia BUSCETTA che CONTORNO. Il primo aveva in particolare ricordato, nel delineare gli organigrammi delle "famiglie" mafiose, Stefano MAGLIOZZO e suo fratello Vittorio come uomini d'onore della famiglia di Porta Nuova, capeggiata da Pippo CALO' (ff.450007- 450178 - 450284). Il "pentito" aveva poi precisato che Vittorio MAGLIOZZO era sostanzialmente divenuto un vero e proprio "emissario" di Pippo CALO', tanto che, allorquando lui si era allontanato da Torino, si era messo in contatto con il CALO' proprio grazie a costui, il quale gli aveva indicato la casa di Roma dove avrebbero potuto incontrarsi (cosa che in effetti era accaduta); ed altrettanto era avvenuto quando era stato commesso l'omicidio di suo cognato Mariano CAVALLARO, sul quale egli aveva acquisito notizie appunto dal CALO', ed il Vittorio MAGLIOZZO gli aveva indicato un numero di telefono di Palermo, al quale poteva raggiungere costui.

Tali rivelazioni avevano trovato poi eloquentissimo riscontro nelle dichiarazioni di CONTORNO, il quale aveva raccontato (f.456575) di avere appreso da "Mimmo" TERESI che entrambi i MAGLIOZZO erano "uomini d'onore" della "famiglia" di Pippo CALO', e che quest'ultimo, che viveva a Roma, manteneva i suoi contatti con Palermo proprio grazie a Vittorio.

Quest'ultima circostanza, peraltro, aveva pure trovato un indiretto (ma, come si é detto in varie occasioni, ai



marginì di questa acquisizione processuale, non meno rilevante) riscontro nel rinvenimento di un elenco di invitati per le nozze fra Attilio CORRAO e la figlia di Giuseppe SAVOCA, nel quale il nome di Vittorio MAGLIOZZO era affiancato a quello di un "Pippo" (che la difesa ha protestato potersi trattare di qualsiasi persona, ma non riuscendo a reprimere la immediata suggestione di un così singolare accoppiamento, dato il notorio stretto collegamento del MAGLIOZZO, appunto, con il "Pippo" CALO').

Ora, i primi giudici avevano finito con il rilevare che probabilmente il BUSCETTA era incorso in un semplice lapsus nel chiamare "Stefano" il fratello di Vittorio MAGLIOZZO, allo stesso assimilato circa l'affiliazione al sodalizio mafioso; e per questo avevano pronunciato assoluzione a favore di costui.

Ma, in realtà, l'eccessiva enfaticizzazione del personaggio BUSCETTA aveva offuscato la corretta visione delle risultanze processuali, laddove non soltanto era riconoscibile (ed era stato coerentemente riconosciuto nella sentenza impugnata) un possibile errore di espressione da parte del collaboratore (posto che l'indicazione della persona era comunque corredata dal riferimento al fratello Vittorio); ma soprattutto non poteva trascurarsi una possibile connotazione di cauta reticenza nelle dichiarazioni del BUSCETTA, il quale infatti sarebbe stato sottoposto dal giudice all'imbarazzante contestazione sui suoi trascorsi di vita (e in particolare sul contenuto di una informativa della polizia, nella quale si evidenziavano

i sospetti maturati sul suo conto in ordine a episodi perfino di omicidio che secondo quelle risultanze avrebbero visto tra i complici lo stesso Tommaso MAGLIOZZO: ff.450845 segg.). Non poteva sfuggire, peraltro, che prima di concludere, nella cennata occasione, in termini stringati e negativi ("non conosco Tommaso MAGLIOZZO", appunto dopo le contestazioni di cui si è detto: f.450284), lo stesso "pentito" aveva pure ammesso di non conoscere nessuno "Stefano MAGLIOZZO" (f.450178), che pure aveva citato prima (f.450007, cit.) come fratello di Vittorio (di tal che, o si era trattato appunto di un lapsus, o si era di fronte ad una difficile situazione sul piano psicologico: nei termini che questa corte ha chiarito nella parte III ed in particolare nel par.3.3).

Nè miglior pregio possono avere le residue proteste difensive circa la complessiva inaffidabilità della chiamata in correità (per le valutazioni che, al di là dell'integrale rinvio alla citata parte III, non merita ripetere); neppure in ordine alle (per certi versi, corrispondenti) perplessità insite nel fatto che uno degli informatori del CONTORNO fosse stato quel Girolamo TERESI, invece soppresso nelle prime fasi della faida (perchè, come si è detto nel par.3.4, tanto non sarebbe significativo neppure per i fatti cronologicamente successivi alla morte del TERESI, la cui figura di referente era stata utilizzata per nascondere concorrenti posizioni di protagonisti a lui vicini: ivi).

Peraltro, gli elementi acquisiti nel processo sono stati ulteriormente arricchiti dalle puntuali rivelazioni,

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' followed by a flourish. The second signature is a more compact, cursive 'M'.

intervenute nel dibattimento di appello, di MARINO MANNOIA il quale (ud.5 gennaio 1990) ha confermato che entrambi i fratelli (con la precisazione per un certo periodo transitorio Vittorio MAGLIOZZO era stato posto "fuori famiglia") erano appunto "uomini d'onore" di Porta Nuova (anzi ha pure ricordato, a pag.238 segg. dich. istr., alcuni significativi episodi riguardanti Vittorio MAGLIOZZO ai margini perfino di omicidi esulanti dal processo).

Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va affermata la responsabilità di Tommaso MAGLIOZZO per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come definito nella parte IV, e, in applicazione delle regole direttive di cui all'art.133 c.p., la pena va determinata secondo i criteri utilizzati nei confronti della genericità degli imputati (trovando dunque ostacolo, in questa esigenza di tendenzialmente paritario trattamento sanzionatorio, la doglianza del procuratore generale).

Detta pena va dunque stabilita in anni cinque e mesi quattro di reclusione per Vittorio MAGLIOZZO, ed é elevata ad anni cinque e mesi dieci per Tommaso MAGLIOZZO in dipendenza dell'aggravante, a costui contestata, di cui all'art.7 della legge n.575 del 1965.

Per entrambi, la conclamata pericolosità sociale ed il titolo di reato legittimano la sola misura di sicurezza detentiva.

Va eliminato il condono, non rientrando il reato fra i presupposti oggettivi del beneficio.

Quanto alle imputazioni concernenti gli stupefacenti,

come si é premesso, lo stesso procuratore generale ha dato atto dell'evidente insufficienza del quadro probatorio, consistente soltanto nella indiretta indicazione di CONTORNO, secondo il quale uno dei fratelli MAGLIOZZO era interessato a quel traffico ai margini degli ambienti milanesi.

Vittorio MAGLIOZZO va scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare.



10.222. MAGLIOZZO Vittorio. - La posizione di questo imputato é stata trattata nel par.10.221.

10.223. MANGANO Vittorio. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 (associazione per delinquere semplice) e 22 (traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena complessiva di anni tredici e mesi quattro di reclusione e lire 70 milioni di multa, oltre pena accessoria e misure di sicurezza. Nei suoi confronti si é pure dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 13 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti) per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla sentenza della corte di Appello di Palermo del 20 dicembre 1984, divenuta irrevocabile il 14 dicembre 1985; lo stesso é stato, infine, assolto con formula piena dal reato di cui al capo 10 (associazione per delinquere mafiosa).

L'imputato ha proposto appello eccependo il precedente giudicato per tutte le ipotesi contestate e deducendo, nel merito, l'inconsistenza del quadro accusatorio, formato da inaffidabili rivelazioni di "pentiti".

Il procuratore generale ha proposto appello solo per dolersi delle aggravanti concernenti le imputazioni di traffico di stupefacenti.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente concluso in termini coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che il convincimento

Two handwritten signatures are visible at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' followed by a flourish. The second signature is a more compact, cursive 'M'.

dei primi giudici va sostanzialmente condiviso, pur dovendosi ritenere il vincolo della continuazione tra la precedente condanna e le imputazioni qui devolute.

La corte di primo grado aveva infatti rilevato che Tommaso BUSCETTA aveva compreso il MANGANO fra i componenti della sua stessa "famiglia" di Porta Nuova, capeggiata da Pippo CALO' (f.450007), precisando (f.450176) di averlo conosciuto personalmente e di averlo avuto presentato "ritualmente" come "uomo d'onore" (nei termini più volte chiariti di inequivocabile rituale mafioso); ne aveva peraltro indicato le sembianze in fotografia (f.450241).

Anche CONTORNO, dopo una iniziale incertezza (avendo affermato in un primo tempo di non aver mai sentito parlare del MANGANO: f.456540), aveva rettificato la sua dichiarazione affermando (f.456548) di essersi invece ricordato che lo stesso era effettivamente un "uomo d'onore", incontrato a casa di Stefano BONTATE, il quale glielo aveva poi presentato come affiliato.

Ed ancora, Stefano CALZETTA, nell'elencare i frequentatori del clan degli ZANCA, aveva indicato fra gli altri anche l'odierno imputato, aggiungendo (f.221051) che egli era "un buon nome della mafia arrestato nel processo SPATOLA".

Secondo i primi giudici, inoltre, oltre che inserito nell'organizzazione mafiosa, il MANGANO era certamente introdotto nel traffico degli stupefacenti, tanto che appunto egli era stato coinvolto nel procedimento penale di cui in premessa (contro Rosario SPATOLA ed altri), dove,

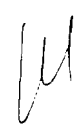
specie in base alle intercettazioni telefoniche (acquisite anche in questo processo: ff.498450 segg.), era emerso un ruolo dell'imputato come attivo trafficante tra Palermo e Milano, nel contesto dell'organizzazione facente capo a Salvatore INZERILLO.

La corte aveva anzi evidenziato, attraverso l'analisi del testo delle trascrizioni di quelle telefonate, come fosse evidente l'allusione che in certi discorsi l'imputato faceva a partite di droga (come peraltro accertato nella sede separata).

Da alcune telefonate, infatti, traspariva un chiaro significato simbolico attribuito a termini come "vestiti" o "cavalli" (tale era una delle attività parallele del MANGANO), che però, nel contesto (dei "vestiti" si chiedeva se era "quella buona" e quale era la quotazione, indicata a "470"; dei "cavalli" si diceva di farli recapitare in albergo), non potevano essere stati nella specie impiegati nel loro senso effettivo.

Peraltro, anche le indagini bancarie (svolte in connessione con il processo in questione) avevano dimostrato l'inserimento del MANGANO nel traffico degli stupefacenti, essendo risultato che un assegno di lire 7 milioni, tratto sul conto di Antonina CONTORNO, madre del GRADO (di cui altre volte si è dimostrata la provenienza dal traffico in questione: vedi par.10.157 segg.), era stato negoziato da un certo Salvatore TUMMINIA, il quale aveva dichiarato di averlo a sua volta ricevuto proprio dal MANGANO.

Può dunque comprendersi come le censure difensive



(specie a fronte dell'inequivocabile base di valutazione costituita dall'accertamento giudiziale definitivo circa l'inserimento dell'imputato in quel contesto criminale dedito al traffico di stupefacenti), si siano accentrate nella eccepita preclusione del giudicato, sul rilievo che la precedente pronuncia, contrariamente all'assunto accusatorio, avesse sostanzialmente assorbito (ossia, appunto, precluso) ogni altra contestazione in quella sede deducibile.

Laddove una tale impostazione, al di là degli sforzi dialettici della difesa, non può essere condivisa, posto che la questione va correttamente impostata non tanto in termini di identità del fatto storico posto a fondamento della precedente statuizione (con la suggestiva implicazione di un bis in idem così risultante per tabulas), quanto, più propriamente, sul piano della individuazione dei limiti stessi del giudicato; la cui barriera non viene infranta, secondo comune ed ineccepibile interpretazione, dalla mera omissione di una contestazione giustificata nella configurazione giuridica del concorso formale (tra le più recenti, si vedano: Cass. 15 ottobre 1988, imp. BUCELLI; Cass. 15 febbraio 1989, imp. CINCHIO, dove si è giustamente ribadito, alla stregua di una impostazione teorica diffusamente accettata, come l'identità del fatto, di cui all'art.90, non è ravvisabile in relazione alla diversa e concorrente configurazione del fatto storico sotto l'aspetto della violazione di beni giuridici diversi; e la fattispecie associativa, come è noto, ha un campo di offensività affatto

autonomo rispetto alla condotta specifica e pur posta in essere nel quadro del programma associativo: vedi pure par.4.6 e par.5.6).

Le doglianze di merito, poi, non evidenziano alcuna seria obiezione, non tanto perchè qualsiasi tentativo di confutazione (come l'istanza di riascolto delle numerose e cospicue intercettazioni telefoniche, resa superflua - come questa corte ha deciso con ordinanza dibattimentale del 3 novembre 1989 - dalla puntuale trascrizione non oggetto di sostanziali contestazioni di non corrispondenza) trova un rilevante ostacolo logico nell'accertata consistenza di quelle acquisizioni, già oggetto di una separata e corretta valutazione; quanto perchè (a parte le generali questioni sull'utilizzabilità delle chiamate in correita', affrontate nella parte III) finiscono con l'esaurirsi nel problematico inserimento del dubbio di sospetta mistificazione da parte dei "pentiti", in un contesto di convergenti indicazioni che escludono le eventualità di un così perverso accordo, per di più consumato con la complice condiscendenza degli inquirenti.

E difatti, nella stessa linea di coerenza processuale, non può sottrarsi il notevole ed ulteriore rilievo che scaturisce dalle rivelazioni, raccolte in questo dibattimento di appello, dove, in primo luogo, CALDERONE (pagg.164 segg., 380, 492 segg. 639 segg., 673 dich. istr., confermate in dibattimento), ha ribadito che il MANGANO era un "uomo d'onore" della "famiglia" di Pippo CALO', lo ha riconosciuto in fotografia, descrivendo puntualmente la sua



abitazione e la stalla (di notevole rilievo per le convergenti indicazioni circa il traffico di stupefacenti), e raccontando, assieme alle ordinarie abitudini di vita del medesimo, alcuni episodi di suo coinvolgimento in imprese, anche armate, di violenza mafiosa e perfino omicidiarie (in termini cioe', ripetesi, che escludono qualsiasi ipotesi di malevola invenzione). E dello stesso tenore sono state le rivelazioni di MARINO MANNOIA (del quale la difesa ha infatti insinuato che avesse riprodotto le dichiarazioni di CALDERONE), sul punto di fatti di mafia anche cruenti e soprattutto in ordine alla attuale e perdurante affiliazione alla "famiglia" di Porta Nuova.

Il contesto probatorio che ne scaturisce impone dunque di ritenere ulteriormente sussistente anche il reato di associazione per delinquere (da qualificare nei termini medesimi, ancorche' riferito a periodi successivi al settembre 1982, posto che l'assoluzione per il capo 416-bis non e' stata impugnata, senza che dunque in questo possa intravedersi alcuna preclusione e non essendo legittima una reformatio in pejus, quale sarebbe la piu' grave configurazione giuridica del fatto).

Va, tuttavia, osservato che questi fatti devono essere considerati unificati sotto il vincolo della continuazione rispetto alle corrispondenti condanne precedenti; di tal che la corte ritiene congruo l'aumento ulteriore di anni 5 di reclusione e L.20 milioni di multa (di cui 2 anni per il 416 c.p. e anni 3 e L.20 milioni per traffico di stupefacenti).

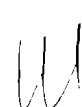
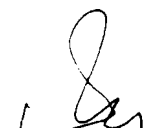
10.224. MANGIONE Antonino. - L'imputato e' stato, fra l'altro, giudicato responsabile delle imputazioni connesse alla rapina al vagone postale presso la stazione di Villabate-Ficarazzelli (capi 348, 350, 351) e condannato alla pena di anni 6 di reclusione e lire 2 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza. Ha proposto appello, chiedendo l'assoluzione, data l'inattendibilita' delle rivelazioni dei "pentiti".

Ha proposto appello anche il procuratore della Repubblica, dolendosi della misura della pena; il procuratore generale non ha corredato di motivi la dichiarazione di impugnazione (dunque da dichiarare inammissibile) e al dibattimento ha concluso insistendo per una piu' severa condanna.

La difesa ha insistito nel gravame.

Osserva, cio' premesso, la corte che la posizione di questo imputato e' stata esaminata nel par. 9.22, dove, a proposito del corrispondente episodio delittuoso, si e' verificata la prova circa la di lui partecipazione nei termini propugnati dall'accusa.

Vanno qui esaminate, dunque, solo le specifiche questioni sollevate dalle parti in ordine alla concreta determinazione della pena; ai margini delle quali la corte osserva che il criterio adottato dai primi giudici resiste alle opposte censure. Da una parte, perche' l'obiettivo



002229

- 3048 -

gravita' del fatto (connotato da una accurata organizzazione, con l'impiego di armi e di metodologie di violenza disponibili a tutti gli sbocchi aggressivi) non giustificherebbe alcuna attenuazione; d'altra parte, perchè essa non appare tale da implicare un giudizio di valore ancora più grave, in termini cioè di ulteriore inasprimento della pena.

La sentenza impugnata va, in definitiva, sul punto confermata, con la condanna dell'imputato appellante alle spese del giudizio.

10.225. MANISCALCO Salvatore. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, 188, 189, 190, 191 (omicidio di Rodolfo BUSCEMI e Matteo RIZZUTO), 326 (ricettazione), unificati per continuazione al capo 10 e, con la concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti, condannato alla pena di anni 25 di reclusione e lire 3 milioni di multa, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; è stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti).

Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione, date le incertezze e le contraddizioni delle accuse di SINAGRA, sulle quali era stata basata l'accusa.

Ha pure proposto appello il procuratore generale, ma solo per dolersi dell'errata applicazione della continuazione tra i reati associativi e i reati-scopo.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che va, in primo luogo, adeguata al nuovo regime processuale la formula assolutoria dubitativa per i capi 13 e 22 (pur motivata in termini di condanna), in ordine alla quale non vi è stata



impugnazione del pubblico ministero (dandosi atto, per i fini reclamati dalla difesa, che in realtà la tesi dell'accusa era basata sulla presupposta contiguità dell'imputato agli uomini della cosca di corso dei Mille, dediti anche al traffico di stupefacenti).

Si osserva poi che la posizione di questo imputato quanto alle contestazioni di cui ai capi 188, 189, 190, 191 e 326 è stata esaminata nei paragrafi 8.10 e 9.11, alle quali sedi si rinvia. Tali trattazioni, peraltro, refluiscano in questa sede al fine di individuare la prova dell'affiliazione del MANISCALCO al sodalizio mafioso; specialmente, infatti, l'accertata partecipazione di costui ad un episodio di omicidio commesso dalla cosca (si veda il citato par. 8.10, dal quale si desume che l'imputato era arrivato sul luogo dell'"interrogatorio" e della "condanna" spalleggiando, assieme a SENAPA Pietro, il "capo" Filippo MARCHESE) non può che confermare il vincolo di stretto collegamento operativo (disponibilità, obbedienza) e soprattutto fiduciario (per la esigenza di segretezza che rende affidabili appunto gli uomini sottoposti a quel vincolo).

Tanto che la sicura individuazione della persona (oggetto della chiamata in correità) ha finito con il costituire l'oggetto principale della indagine dibattimentale, secondo il tenore delle difese; le quali però, come si era anticipato nelle sedi richiamate, non colgono utilmente nel segno, dal momento che la obiettiva, precisa, indicazione da parte del pentito non solo non ha

trovato smentita logica, ma si è inserita nell'esatto contesto probatorio.

Si è detto, in particolare, come non possa essere proficuo indugiare sulle possibili confusioni circa il nome (in collegamento al diminutivo di "Totò") con il quale l'imputato era conosciuto, dato che questo sarebbe comunque esaustivo anche se lo stesso "pentito" non si fosse poi corretto (tra "Antonio" e "Salvatore": e la difesa è arrivata al punto di indugiare, perfino ricordando famosi esempi del diminutivo "Totò", per la dimostrazione che il chiamato in correità sarebbe un certo ed altro "Antonio" e non "Salvatore", in termini non soltanto ultronei ma certamente pure in conflitto con il dato empirico della più ricorrente attribuzione, nel gergo locale, al secondo e non al primo del nomignolo medesimo, o comunque della loro equivalenza).

Ma, appunto, che il SINAGRA si volesse riferire proprio a lui (a parte la singolare istanza di riconoscimento giudiziale di un imputato latitante sin dall'istruzione) è dimostrato (oltre che dall'accertato inserimento nella cosca di questo solo "Totò" MANISCALCO, nei termini di cui si dirà, anche) dalla descrizione testuale ed esattamente coincidente, che ogni dubbio ha eliminato ("credo che abiti all'Uditore", "ha circa 38-42 anni" ed "è possessore di un Golf grigio e lavora con ROTOLO ...", aveva detto SINAGRA; e la polizia aveva accertato - f.019029 - che tutto questo era vero e che corrispondeva proprio all'imputato perfino quanto al



possesso di quella marca di autovettura).

L'argomento decisivo, che salda il complessivo impianto probatorio, è comunque l'affiliazione del MANISCALCO al sodalizio mafioso e in particolare la sua militanza nel gruppo di corso dei Mille: fatti confermati in questo dibattimento di appello anche da MARINO MANNOIA (pag.119 dich. istr., confermate all'udienza del 5 gennaio 1990). Di guisa che la remota possibilità, di cui alle speculazioni dialettiche della difesa, che potesse esistere un altro MANISCALCO (o un " Antonio" MANISCALCO), viene del tutto esclusa dal fatto che in quella cosca solo l'odierno imputato era effettivamente inserito.

Alle condanne per i reati specifici va quindi aggiunta anche quella per associazione per delinquere di tipo mafioso (nei termini definiti nella parte IV, quanto alle aggravanti, l'assorbimento dell'ipotesi di cui all'art.416 c.p. ed infine alla continuazione, dato che i delitti non potevano che costituire la coerente attuazione di quel programma che aveva visto l'imputato aderire al sodalizio mafioso e dunque accettare tutti i ruoli che gli sarebbero stati devoluti).

Contro la statuizione di concessione di attenuanti generiche (in un contesto peraltro, giustamente evidenziato dalle parti, di contraddittorietà per alcuni punti della decisione, e di mancanza di motivazione per altri, come appunto per questo) non e' stata proposta impugnazione; di tal che la pena va rideterminata (ovviamente disattendendo l'istanza di ulteriore mitigazione della pena, non

500808

- 3053 -

962593

giustificabile a fronte dei fatti accertati), tenendo conto della parte ideale di pena riferibile all'aumento per continuazione rispetto alla fattispecie dell'art. 416 c.p., ora assorbita in quella dell'art. 416-bis c.p., in anni 24 e mesi 6 di reclusione e lire 3 milioni di multa. Fermo il resto.



10.226. MANNINO Angelo. - L'imputato e' stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico e traffico di stupefacenti); e' stato inoltre assolto con formula dubitativa dalle imputazioni di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso).

Contro questo capo della sentenza hanno proposto impugnazione il procuratore della Repubblica, che vi ha pero' rinunciato, il procuratore generale, che ha dedotto l'erronea applicazione della continuazione e l'esclusione di una aggravante, nonche' lo stesso imputato, che ha chiesto l'assoluzione da tutte le imputazioni.

In questo grado di appello il procuratore generale ha concluso per l'assoluzione dell'imputato da tutti gli addebiti.

Osserva, cio' premesso, la corte che in effetti il MANNINO era stato raggiunto dalle sole rivelazioni di Stefano CALZETTA, la cui portata, a prescindere dall'intrisecca credibilita' (che difatti non si ritiene intaccata dalle pur diverse occasioni di scarso apporto probatorio registrate in questo processo), non era tuttavia tale da consentire la formulazione di un sicuro giudizio di colpevolezza.

Il collaboratore aveva, infatti, dichiarato (rivelando i traffici di stupefacenti della cosca di corso dei Mille,

facente capo allo stabilimento dei "Bagni Virzi") che quantitativi di droga potevano essere detenuti, fra gli altri, anche da un certo "Paluzzo", proprietario di un forno e cognato di Giovanni MATRANGA (identificato appunto nell'imputato, che pure aveva negato il soprannome) (f.402831); ed ancora che gli risultava che quantitativi di droga, provenienti da quella base, erano stati consegnati anche allo stesso (f.402835).

Orbene, non puo' sfuggire il carattere generico di queste affermazioni, che non consentono neppure di individuare lo specifico quantitativo di stupefacenti che sarebbe stato consegnato all'imputato e neppure il contesto e le modalita' di siffatte consegne.

Il processo, peraltro, come ha osservato il procuratore generale, non offre ulteriori e decisivi riscontri.

Vero e' infatti che il MANNINO era stato sospettato dagli inquirenti perche' il suo numero di telefono era stato trovato fra gli effetti del citato MATRANGA, fortemente indiziato di illeciti traffici (f.413517); e che inoltre era risultata veritiera la rivelazione che i due fossero "tutta una cosa" (v. f.438563). Ma non e' dubbio che l'una e l'altra circostanza potrebbero trovare esclusiva giustificazione nei rapporti di affinita' esistenti tra i due, e non essere comunque tali da consentire una diversa illazione nel senso dell'accusa.

Ne', infine, puo' essere ritenuto decisivo riscontro (se non appunto alla generica attendibilita' del CALZETTA)

Two handwritten signatures are present at the bottom of the page. The one on the left is a stylized signature, possibly reading 'L. J.', and the one on the right is a more fluid signature, possibly reading 'M.'.

il fatto che sia stato rinvenuto un certo quantitativo di stupefacenti nei luoghi di pertinenza della cosca.

La corte ritiene, dunque, conforme a giustizia l'assoluzione dell'imputato dagli addebiti di cui ai capi 13 e 22 per l'insufficienza delle prove a suo carico, adottandosi inoltre la formula imposta da nuovo regime processuale anche per le imputazioni di cui ai capi 1 e 10, dandosi atto dell'estrema scarshezza di dati che non vanno oltre il sospetto.

10.227. MARCHESE Antonino. - L'imputato è stato giudicato in primo grado responsabile dei reati di cui ai capi 1-4 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13-15 e 22-23 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati fra loro per continuazione, ed inoltre dei reati di cui ai capi 196, 197, 198, 200 e 201 (omicidi di Carmelo LO JACONO e Antonino PERI) e 358, 359, 360 e 361 (porto e detenzione di armi), tutti unificati per continuazione al capo 10, e condannato alla pena complessiva dell'ergastolo e lire 200 milioni di multa, oltre statuizioni accessorie. E' stato assolto, fra l'altro, dai reati di cui ai capi 339, 340 e 341 per insufficienza di prove.

Contro tutte queste statuizioni ha proposto appello l'imputato, deducendo, oltre alla nullità della sentenza per impedimento a comparire in una delle tante udienze tenute in primo grado (questione esaminata nella parte generale, par. 2.3, e comunque, nella specie neppure esattamente chiarita dalla difesa - a sollecitazione della corte - a fronte della indicazione di una data, 23 marzo 1986, in cui non era stata tenuta udienza), anche la totale mancanza di valide prove per tutte le accuse mossegli.

Il procuratore generale ha proposto appello solo per l'erronea esclusione delle aggravanti nelle imputazioni concernenti gli stupefacenti (questione assorbita dalla



complessiva condanna alla pena massima); e al dibattimento ha chiesto la conferma della sentenza mentre la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, cio' premesso, la corte che la posizione di questo imputato quanto alle imputazioni di cui ai capi 196, 197, 198, 200, 201 è stata esaminata nel par. 8.11; mentre quella di cui ai capi 339, 340 e 341 e' stata trattata nel par. 9.17, alle quali sedi va fatto rinvio anche per i concorrenti contributi probatori).

Nel merito delle residue imputazioni, si osserva che va condiviso il convincimento espresso dei primi giudici, che hanno pronunciato condanna anche per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso (contestazione, che questa corte, come motivato nella parte IV, ritiene assorbente, anche dell'imputazione di cui all'art. 416 c.p.), di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti (con le precisazioni di cui alla parte V della presente sentenza), nonché di detenzione e porto illegale di armi e munizioni.

La prima corte, aveva, infatti, rilevato che il 7 luglio 1979 si era presentato alla polizia un certo CIPOLLA Angelo, consegnando una pistola cal.38 carica e con matricola illeggibile, poco prima rinvenuta per strada abbandonata da due giovani che erano fuggiti alle grida di un ragazzo; costoro, esaudendo le speranze degli inquirenti, erano poi tornati per recuperare l'arma ed erano stati identificati appunto in Antonino MARCHESE e Antonino GIOE' (le cui caratteristiche somatiche corrispondevano a quelle

descritte dai testimoni e che si erano rivelati subito come coloro che avevano gettato l'arma posto che, con lo sguardo rivolto per terra, avevano indugiato come alla ricerca di un oggetto smarrito). Nell'autovettura (del GIOE') erano state rinvenute, oltre ad una cartuccia calibro 38, anche delle chiavi pertinenti ad appartamenti del MARCHESE; e quest'ultimo era stato trovato in possesso di una bolletta ENEL relativa ad un appartamento della Via Pecori Giraldi, dove erano state rinvenute due rivoltelle cal. "357 magnum" cariche, un fucile a canne mozze cal. 12, tutti con matricola illeggibile, numerose cartucce cal. 38, cal. 38 special, cal. 357 e per fucile cal. 12, nonché 8 sacchetti di plastica, ciascuno del peso di 500 gr. ciascuno, contenenti sostanza bianca, individuata come sostanza stupefacente, oltre a numerosi documenti, appunti e fotografie. Questi fatti avevano dato luogo al processo (cosiddetto del "covo di via Pecori Giraldi", di cui si è parlato in altre sedi e anche nel par.7.2, a proposito dell'omicidio del commissario Boris GIULIANO, che appunto si era occupato anche del caso), nel corso del quale, però, a seguito di un primo accertamento medico-legale, il MARCHESE era stato giudicato, in istruzione, infermo di mente (f.419997).

Se non che, a seguito del noto rapporto del 13 luglio 1982, il MARCHESE (nelle more dimesso dal manicomio giudiziario) era stato colpito da mandato di cattura e, dopo lunga latitanza, nell'agosto 1983 era stato arrestato in una abitazione di Via Galletti n.247, dove si nascondeva sotto



falso nome detenendo numerose armi (una delle quali, secondo una perizia, poi smentita da una successiva, era stata utilizzata per consumare l'omicidio di Giacomo SCINA').

Nel procedimento penale all'uopo instaurato, venivano espletate nuove perizie psichiatriche, a conclusione delle quali si era accertato che l'imputato (aveva abilmente simulato l'infermità di mente, perchè) era pienamente capace di intendere e di volere (f.419895). Di tal che era stata disposta la riapertura della precedente istruzione ed al MARCHESE erano stati contestati i reati dai quali era stato prima prosciolto, oltre alle nuove imputazioni concernenti la detenzione ed il porto delle armi ulteriormente rinvenute.

Ciò premesso, i primi giudici avevano dunque rilevato che non poteva dubitarsi della responsabilità dell'imputato in ordine alle contestazioni concernenti il ritrovamento delle armi nonché l'inserimento dello stesso nell'organizzazione dedita al commercio di stupefacenti, tanto più che nelle more, con sentenza del 7 dicembre 1983, la corte di appello di Palermo (f.501063) aveva confermato la condanna già inflitta in primo grado agli altri imputati e in particolare a Leoluca BAGARELLA (fidanzato della sorella del MARCHESE) ed al GIOE', e con l'esplicito presupposto che costoro si fossero associati proprio con il MARCHESE per commettere più delitti diretti allo spaccio di sostanze stupefacenti (sentenza confermata per questa parte dalla Corte di Cassazione, e dunque divenuta irrevocabile sul punto). E se tanto non poteva certamente influire sulla

posizione dell'odierno imputato in termini di giudicato, assumeva comunque un significato probatorio assai rilevante, specie considerato che proprio il MARCHESE aveva procurato la disponibilità dell'immobile al BAGARELLA, il quale dirigeva il gruppo e del quale immobile egli si era reso promittente acquirente, secondo la documentazione sequestrata all'atto dell'arresto e delle indagini.

Difatti, e coerentemente, le doglianze difensive si sono incentrate nel tentativo di svalutare la portata concorrente di quelle acquisizioni parallele, sul rilievo della equivocità dell'atteggiamento (di ricerca dell'arma prima abbandonata) tenuto anche dal MARCHESE (oltre che appunto dal GIOE', separatamente giudicato) e del possesso della bolletta ENEL e del preliminare riguardanti l'immobile di Via Pecori Giraldi; dati che non possono che attestare, viceversa, e in modo del tutto inequivocabile, la posizione anzi di preminente disponibilità dello stesso luogo di raduno della cosca mafiosa dedita al traffico di stupefacenti.

Laddove, poi, l'esistenza della perfetta organizzazione criminosa, difatti coerentemente accertata nel separato giudizio, è comunque chiaramente attestata dall'entità della droga rinvenuta e che non poteva essere gestita da una estemporanea aggregazione di soggetti dedicatisi al quel traffico. Di guisa che, come peraltro avevano correttamente motivato i primi giudici, le stesse pur generiche indicazioni provenienti dai "pentiti" (in particolare da BUSCETTA e CONTORNO), sul fatto che il gruppo



dei "corleonesi" erano a loro volta bene inseriti nel traffico di droga, non può che assumere un rilievo indiziante concorrente, tale da completare la prova così saldamente acquisita nella prospettiva dell'accusa (anche se una tale ricostruzione va coordinata con le risultanze di cui alla parte VI, dove si è messo in evidenza come, verso la fine degli anni settanta e all'inizio degli anni ottanta, fosse meglio organizzato il gruppo dedito agli stupefacenti di BONTATE e alleati, e cioè con la precisazione che, stanti i dati oggettivi come appunto il rinvenimento della droga, quest'altro gruppo aveva comunque messo a punto una sua strategia di traffico alternativa).

Quanto poi alle residue speranze della difesa di appigliarsi alla strategia dell'infermità di mente, è d'uopo ricordare come i primi giudici avessero fondato il loro esatto convincimento, oltre che sulle citate perizie psichiatriche, anche sulle rivelazioni di Vincenzo SINAGRA il quale, nel riconoscere in fotografia il MARCHESE, lo aveva indicato come una "persona in atto detenuta che fa finta di essere pazzo".

E che la personalità dell'imputato fosse quella di un soggetto a pieno titolo inserito nell'organizzazione mafiosa non risultava solo dalle dichiarazioni di questo "pentito" (che aveva precisato di averlo visto più volte nella villa di Filippo MARCHESE, assieme agli altri criminali del gruppo) ma soprattutto, appunto, dalla sua comprovata utilizzazione nelle imprese delittuose, anche di omicidio.

E dunque le finali rivelazioni di MARINO MANNOIA, il

quale ha confermato (nelle dichiarazioni istruttorie acquisite e al dibattimento di appello, ud. 5 gennaio 1990), che il MARCHESE era appunto uno dei più efficienti affiliati del gruppo mafioso (raccontandone i comportamenti carcerari, perfino i margini dell'omicidio in carcere di altri associati mafiosi), hanno completato in modo decisamente inoppugnabile il quadro probatorio come sopra sintetizzato.

Le imputazioni qui esaminate, ai fini del trattamento sanzionatorio, restano comunque assorbite nella più grave condanna di duplice omicidio che da sola implica la massima pena già applicata dai primi giudici (non rilevando, nella concreta determinazione della pena, che, per l'omicidio di Carmelo LO IACONO il MARCHESE, come si è detto nel par. 8.11, abbia concorso ex art.116 c.p., dal momento che nessuna attenuante è ricorrente per l'omicidio del PERI, da lui direttamnte commesso, e nel quale è stato contestato il nesso teleologico).

Rimangono, dunque, ferme le statuizioni finali adottate dai primi giudici.



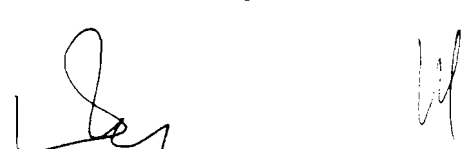
10.228. MARCHESE Filippo. - La posizione di questo imputato é stata separata per dubbio di sopravvivenza in vita, come da separata ordinanza pronunciata in data contestuale.

10.229. MARCHESE Giuseppe. - L'imputato é stato giudicato responsabile del reato di cui al capo 1 (associazione per delinquere semplice) e (perché ritenuto in primo grado responsabile anche dell'omicidio di Antonino RUGNETTA , in questa sede separato e annullato) condannato alla pena dell'ergastolo, oltre statuizioni accessorie; é stato altresì assolto per insufficienza di prove dalle imputazioni di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti) e con formula piena dal reato di cui al capo 10 (associazione per delinquere di tipo mafioso). Ha proposto appello deducendo la nullità della sentenza per mancanza di motivazione e, nel merito, chiedendo l'assoluzione, data l'inaffidabilità delle rivelazioni dei "pentiti"; in subordine, ha pure dedotto la totale infermità di mente.

Il procuratore della Repubblica ha proposto a sua volta appello, dolendosi dell'assoluzione dai capi 10, 13 e 22; ma, nelle conclusioni dibattimentali, il procuratore generale ha (sostanzialmente abbandonato l'accusa quanto alle imputazioni concernenti gli stupefacenti e) insistito per l'affermazione di responsabilità soltanto per l'associazione per delinquere di tipo mafioso.

La difesa ha insistito nei motivi di appello.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che (poiché con



ordinanza dibattimentale del 4 marzo 1989 e con contestuale sentenza è stata riconosciuta la nullità del giudizio di primo grado per l'omicidio RUGNETTA, in ordine al quale il MARCHESE era stato giudicato pur essendo, al tempo del fatto, minore degli anni diciotto) il residuo tema devoluto si esaurisce nelle imputazioni concernenti l'associazione per delinquere. In merito a queste, va in primo luogo ribadito che giustamente i primi giudici avevano disatteso la questione della non imputabilità del MARCHESE per infermità di mente, rilevando come lo stesso avesse soltanto simulato la pazzia. Ed infatti costui, nel suo interrogatorio dinanzi al magistrato della procura della Repubblica, si era limitato a pronunciare frasi sconnesse, laddove pochi giorni prima (in relazione ad altri fatti) aveva invece reso un normale interrogatorio e si era difeso in maniera lucida e precisa.

Peraltro, durante l'istruzione del processo relativo alla c.d. strage di Bagheria (di cui si è avuto occasione di parlare a proposito dell'omicidio del professor Paolo GIACCONE, nel par.7.4, dove la perizia da costui eseguita era stata la causa scatenante del delitto; fatti che qui si intendono integralmente richiamati per i rilievi di cui si dirà), lo stesso era stato sottoposto a perizia psichiatrica, che lo aveva riconosciuto seminfermo di mente. Ma un successivo accertamento, rinnovato nel presente procedimento (anche sulla base delle rivelazioni di Vincenzo SINAGRA, sul fatto che il fratello dell'imputato, Antonino MARCHESE, supra par.10.227, voleva far dichiarare infermo di

mente anche lui), aveva finalmente evidenziato che l'imputato era perfettamente sano di mente e che aveva soltanto simulato la pazzia (con rilievi, giustamente condivisi dai primi giudici, che avevano osservato come inconsistenti fossero le argomentazioni fatte dal perito di parte, il quale non era mai intervenuto alle visite dell'imputato, e che si doleva in sostanza solo del fatto che non si fosse tenuto conto dei precedenti giudizi espressi, tuttavia riferibili all'atteggiamento simulatorio).

In realtà, il convincimento espresso dai primi giudici, sulla piena capacità di intendere e di volere del MARCHESE era sorretto non soltanto dalle univoche conclusioni peritali (sulle quali, con i motivi di appello, la difesa si è limitata a far confluire solo generiche istanze di approfondimento, ma rese superflue dalla corretta ed esauriente indagine esperita in primo grado), ma anche dalla eloquente condotta dell'imputato, come registrata nel verbale di interrogatorio, laddove (f.246858 segg.) si era dato atto che lo stesso, dopo avere tenuto un comportamento inebetito, connotato da scatti di (apparente) incontenibile irrequietezza, era stato poi notato dallo stesso magistrato, attraverso la finestra dell'ufficio matricola dell'istituto carcerario, in atteggiamento assolutamente normale di relazione con gli altri detenuti ("si notano - si dice nel verbale, non oggetto di doglianza - [il Gerlando ALBERTI] ed il MARCHESE, l'uno vicino all'altro intenti a confabulare; inoltre il MARCHESE viene notato nel momento in cui



addossato alla rete di recinzione del cortile fa segni con la mano e mostra di parlare con altri all'esterno della recinzione stessa"); tale cioè da suggerire, con certezza, l'intento simulatorio acutamente evidenziato in sede peritale.

Quanto alla imputazione concernente l'associazione per delinquere di tipo mafioso, i primi giudici hanno (anche in questo caso) fatto puntuale applicazione del principio, affermato in via generale, secondo cui lo stato di detenzione (nel quale infatti il MARCHESE si trovava al momento dell'entrata in vigore della legge N. 646 del 1982) impedisse la permanenza effettiva del vincolo associativo; tesi che questa corte ha disatteso in termini generali, sul rilievo (approfondito nel par. 4.7, qui ugualmente richiamato) che non esista una regola così astrattamente enunciabile, mentre si impone una verifica concreta (delle specifiche risultanze) circa l'effettivo mantenimento del vincolo medesimo.

E, nella specie, il perdurante inserimento dell'imputato nel sodalizio mafioso (già risultante univocamente, secondo le puntuali valutazioni dei primi giudici, attraverso le dichiarazioni di CALZETTA e di SINAGRA, laddove quest'ultimo in particolare aveva rivelato il coinvolgimento del MARCHESE nell'omicidio RUGNETTA, rientrando appunto nelle attività operative della cosca) è stato ulteriormente dimostrato dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA; costui ha raccontato (pag.17, 70, 82, 248, 280, 285, dich. istr.) che il MARCHESE era stato formalmente

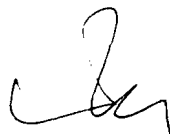
(secondo cioè il rituale "ufficiale") affiliato in carcere nel 1981, malgrado la sua giovanissima età, ed era subito emerso tra le figure di primo piano dell'organizzazione, tanto da essere coinvolto nell'omicidio (appunto commesso in carcere, nel quadro dei nuovi assetti mafiosi) di Vincenzo PUCCIO.

La eloquente univocità di questi dati, nella loro indiscutibile corrispondenza agli avvenimenti storicamente accaduti, non lascia alcuno spazio di perplessità sul fatto che l'imputato fosse un associato e come tale sia rimasto anche dopo la detenzione (anzi, consolidando in questo periodo ulteriormente la sua posizione).

Si impone dunque la riforma della sentenza sul punto della sussistenza del reato di cui all'art.416-bis c.p., configurato come chiarito nella parte IV.

La pena, in applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p. (non ravvisandosi alcuna circostanza attenuante), va determinata in anni sei e mesi otto di reclusione (p.b. anni 5 + 1/3). Conseguono le condanne alle spese, alla pena accessoria e alla misura di sicurezza detentiva, imposta dal titolo di reato e dalla conclamata pericolosità sociale dell'imputato.

Quanto alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, infine, in ordine alle quali, come si era premesso, lo stesso procuratore generale ha concluso per l'assoluzione, non può che rilevarsi, in effetti, la evidente insufficienza del quadro probatorio, basato soltanto sulla generica presunzione di cointeressenza a quel traffico di tutti i più



rappresentativi affiliati al sodalizio mafioso. Va quindi pronunciata assoluzione.

10.230. MARCHESE Mario. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena, parzialmente condonata, di anni sette di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; é stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), nonchè dal quadruplice omicidio in danno di Girolamo TERESI, Giuseppe DI FRANCO, Angelo e Salvatore FEDERICO (capo 89). Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni, deducendo che l'accusa era soltanto basata sulle inattendibili dichiarazioni di CONTORNO.

Il procuratore della Repubblica, a sua volta, ha proposto appello solo per i capi 13 e 22, deducendo che la personalità dell'imputato, come emergente dagli atti, non potesse che implicare il pieno coinvolgimento anche nel traffico medesimo.

Il procuratore generale non ha corredato di motivi la sua dichiarazione di impugnazione (onde la relativa declaratoria di inammissibilità).

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni rispettivamente coerenti alle posizioni processuali.

Osserva la corte che va, in primo luogo, adeguata al



nuovo regime legale la formula assolutoria dubitativa per il quadruplice omicidio, contro la quale il pubblico ministero non ha proposto impugnazione (registrandosi, qui, il singolare atteggiamento difensivo di reclamare, nella discussione orale, un espresso approfondimento della vicenda al dichiarato scopo di svalutare l'inattendibilità dei "pentiti", e di CONTORNO in particolare, laddove invece, come si è accennato nel par.6.8, dove i fatti sono stati trattati, le nuove acquisizioni processuali ed in particolare le rivelazioni di MARINO MANNOIA avrebbero ulteriormente connotato la posizione dello stesso imputato).

Quanto alle imputazioni devolute, si osserva, pure in via preliminare, come del tutto infondata sia la tesi difensiva secondo cui l'appello del pubblico ministero sarebbe (inammissibile perchè) non corredato da motivi. Basta, infatti, leggere le chiare deduzioni del requirente (il quale ha osservato che le risultanze processuali conducevano a contatti con personaggi, come quelli del c.d. "blitz di Villagrazia", dove si discuteva anche di droga, e che non potevano che implicare l'inserimento del MARCHESE nel traffico medesimo) per rendersi conto di come affatto incomprensibile si riveli l'assunto in questione.

Ciò premesso, la corte osserva che, condividendosi il convincimento dei primi giudici sulla responsabilità del MARCHESE in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso (da definire nell'unico contesto normativo della fattispecie di cui all'art.416-bis c.p., come specificato nella parte IV), va altresì accolto l'appello

del pubblico ministero circa le imputazioni concernenti gli stupefacenti.

Per vero, i primi giudici avevano osservato che il MARCHESE era stato indicato da CONTORNO quale componente della "famiglia" mafiosa di Villagrazia (nonchè, come si è accennato, corresponsabile del quadruplice omicidio). E le accuse di questo "pentito" avevano trovato indiretto riscontro nelle risultanze del procedimento instaurato nei confronti anche del MARCHESE a seguito del c.d. "blitz di Villagrazia" (cioè, come si ricorderà, dell'arresto in data 19 ottobre 1981, in una villa di quella località, di numerosi esponenti mafiosi riuniti a convegno, alcuni dei quali "coperti" da una serrata sparatoria, erano riusciti a fuggire), laddove, appunto fra le persone sottrattesi alla cattura, si era ritenuto di individuare anche l'odierno imputato (per il fatto che la sua autovettura era stata trovata parcheggiata nelle vicinanze della villa), ma che tuttavia Benedetto CAPIZZI, un altro imputato di quel processo, aveva sostenuto di avere lui stesso utilizzato, consentendo poi al MARCHESE la difesa, corredata da una documentazione medica, secondo la quale nel giorno medesimo egli si trovava altrove per accertamenti sanitari.

Tanto (al di là delle ingiustificate proteste difensive) non postula certo una contestazione delle risultanze del separato procedimento (dove la dichiarazione del CAPIZZI e la documentazione erano state ritenute attendibili) ma era stato utilizzato solo per ricavare l'esistenza dei legami intercorrenti tra l'imputato ed il

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

CAPIZZI, che lo stesso CONTORNO aveva appunto definito "due cuori ed un'anima"; e dunque per evidenziare un rapporto personale indiziante, data la qualità di associato mafioso del CAPIZZI, scaturente quanto meno dal prestito della macchina (ma, in realtà, MARINO MANNOIA avrebbe poi chiarito che con questi stratagemmi difensivi, ivi compresa la falsa certificazione, il MARCHESE era riuscito a sottrarsi a quel giudizio, dopo essere fuggito all'irruzione della polizia).

Era stato lo stesso CONTORNO che, dopo avere riconosciuto in fotografia l'imputato, aveva riferito che costui una volta gli aveva mostrato una raffineria di droga tenuta nel seminterrato di una sua villa in costruzione, confidandogli che la gestiva, insieme al fratello Santo, per conto di Bernardo BRUSCA.

Orbene, non vi è dubbio che, alla stregua di questi elementi, non può che condividersi la doglianza del pubblico ministero sulla sottesa contraddittorietà del primo giudizio; il quale ha sostanzialmente svalutato la medesima fonte, pur ritenuta corredata da adeguati riscontri indiziari, solo quanto alle indicazioni del "pentito" sul traffico di stupefacenti. E tanto, a ben vedere, ha finito con il legittimare le speculazioni difensive, appunto ai margini delle rivelazioni di CONTORNO, peraltro sul punto elevato a sospetto per la consistenza progressivamente incrementata delle sue dichiarazioni sul conto del MARCHESE (chiedendosi la difesa, con evidente intento allusivo, come mai il pentito non avesse parlato subito dell'imputato - f.456538 - che pure poi avrebbe detto che gli era tanto amico, al

momento di raccontare la composizione della "famiglia" di Villagrazia, ed inoltre come mai solo in un secondo momento, perfino dopo avere riferito i particolari del quadruplice omicidio della "guerra di mafia", si sarebbe ricordato che lo stesso MARCHESE aveva gestito una raffineria di droga: ff.456663-456694).

Ma questa corte (che ha già ribadito, nella parte III della sentenza, che non sono legittime le più o meno velate insinuazioni sulla conduzione "pilotata" delle rivelazioni dei "pentiti", non potendosi formulare un giudizio del genere senza la consistente dimostrazione, e dunque esplicita allegazione, dell'infedeltà dell'inquirente, giudice o pubblico funzionario) deve dunque ripetere che il compito decisionale va lasciato esclusivamente affidato al dato processuale, il quale va valutato nella sua obiettiva consistenza e nella sua collocazione nel contesto complessivo; di guisa che non è lecito invertire il procedimento logico-ricostruttivo adducendo un generale sospetto sul "pentito" per inferirne la irrilevanza di ogni ulteriore confronto con le altre risultanze processuali. E da queste non risultava solo che il MARCHESE era stato comunque così intimamente legato al ("mafioso", perchè tale accertato nel separato giudizio) CAPIZZI (quasi che, cioè, CONTORNO avesse saputo della singolare sintonia delle tesi rispettivamente addotte da costoro nel processo del c.d. "blitz di Villagrazia"), e che i loro rapporti erano tali da giustificare quello che (anche in base alle risultanze ufficiali) era stato comunque un gesto di più che amichevole



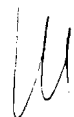
solidarietà e non altrimenti giustificabile (quello cioè del CAPIZZI che era andato a raccontare, invece di difendersi, come spesso avviene anche contro l'evidenza, di essere stato lui a farsi prestare giustappunto l'auto del MARCHESE trovata dalla polizia); ma (al di là della più o meno sintetica motivazione della sentenza impugnata) risultava pure che il MARCHESE era di professione bidello. Di guisa che sarebbe bastato il minimo approfondimento critico per comprendere non solo il senso (altrimenti dunque ancora più ingiustificato) del rapporto che legava CAPIZZI a MARCHESE ma anche, ed ai fini specialmente dell'accusa per traffico di droga, della singolarità della inconsueta possidenza immobiliare dello stesso imputato, il quale aveva appunto costruito (oltre alla grande stalla, di cui si dirà) una villa a due elevazioni, oltre seminterrato (e la consistenza del fabbricato si ricava proprio dalla perizia prodotta dalla difesa, nel tentativo di dimostrare che nel vano seminterreato, perchè troppo angusto, non poteva esserci stata la raffineria di droga, come se questa comportasse l'installazione di macchinari numerosi o ingombranti).

Può dunque comprendersi il valore che merita attribuire alle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale non solo ha confermato (all'ud. del 5 gennaio 1990) che il MARCHESE era (diventato) il "rappresentante" di Villagrazia (e tanto finalmente spiega in modo incontrovertibile il senso del rispetto dovutogli dagli altri associati, che gli avevano consentito la fuga e la difesa efficacemente

documentata); ma ne ha raccontato il pieno coinvolgimento nel traffico di stupefacenti (laddove insignificante è l'affermazione, fatta al dibattimento dal "pentito", subito dopo aver parlato di "Mariano" MARCHESE come "rappresentante" di Villagrazia, che nulla ricordava di "Mario e Santo MARCHESE figli di Domenico": evidente equivoco mnemonico).

Questo "pentito", suscitando le vivaci reazioni dell'imputato e delle difese, aveva infatti mostrato agli inquirenti il luogo (una stalla sita nella stessa località della villa) dove per un certo periodo era stata impiantata la raffineria.

La chiamata in correità del MARINO MANNOIA è stata precisa e circostanziata (a pag.139 segg. dich. istr. ha raccontato di una "lavorazione" di 200 chilogrammi di morfina in quel locale dove lui stesso si era recato più volte, e in un caso lo stesso MARCHESE gli aveva detto che "i picciotti stavano lavorando nello stallone") e la difesa ha tentato di screditarla pretendendo di dimostrare (attraverso riprese aereofotogrammetriche di nessuna portata ufficiale e attraverso la compiacente deposizione di un teste, che avrebbe proceduto alla costruzione) che la stalla non era stata ancora realizzata quando (nel 1979-1980) MARINO MANNOIA aveva detto di esservi stato. Laddove, ancora una volta, una simile linea difensiva resta affidata alla mera illazione che siano stati gli inquirenti a "fargli riconoscere" quella stalla che il collaboratore non aveva potuto mai vedere perchè quando veniva costruita egli era



ancora in carcere (vien fatto di chiedersi, in realtà, come avrebbe potuto il "pentito" parlare nelle sue dichiarazioni istruttorie di una stalla di cui non avesse conosciuto l'esistenza, con il rischio di essere scoperto nella successiva sortita con gli inquirenti per i necessari riscontri sul luogo; e come avrebbe fatto poi ad "indovinare", dall'alto di un volo di elicottero e da terra, esattamente il fabbricato del MARCHESE se non avesse veramente avuto la dimestichezza raccontata).

Il che non è soltanto (per ragioni che merita ripetere) affatto apodittica quanto gratuita (oltre che ingiustificata) affermazione, ma risulta perfino smentito dal documento reperito dal procuratore generale, dal quale risulta che, nella dichiarazione allegata alla domanda di sanatoria di quella stalla, essa era stata realizzata nel 1965 (e la deduzione che si trattasse di una dichiarazione falsa e di comodo per beneficiare della sanatoria stessa, si inserisce nella medesima linea logica, specularmente corrispondente alle proposizioni di cui si è prima parlato). E certamente prova (negativa) non è la mancanza di consistenti consumi di energia elettrica, posto che non è dato sapere come e dove siano state reperite le fonti energetiche utilizzate dalla vasta organizzazione insediata nella proprietà del MARCHESE per lavorare la droga (e MARINO MANNOIA ha comunque riferito di avere notato che la stalla era priva di energia elettrica, e che vi era un collegamento "volante").

Va dunque affermata la responsabilità dell'imputato

anche per le contestazioni concernenti gli stupefacenti.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.



Per quanto attiene alla determinazione della pena per i reati di cui ai capi 13 e 22, da ritenere unificati sotto il vincolo della continuazione (essendo evidente che il traffico sia stato commesso nel quadro del piu' vasto programma associativo), la corte ritiene equa la misura di anni dieci e mesi otto di reclusione e lire 120 milioni di multa (p.b. art.74 = a.5 e lire 40 milioni + aggr. 1/2 da computare con i criteri di cui al par.5.7 + 81 cpv.).

Pertanto, va applicata la pena complessiva di anni sedici di reclusione e lire 120 milioni di multa.

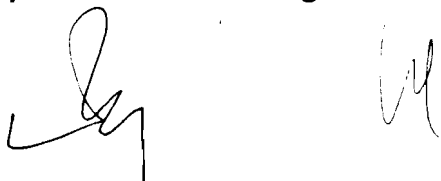
Entrambe le misure di sicurezza inflitte in primo grado sono imposte dal titolo di reato e dalla particolare pericolosità sociale dell'imputato, come si evince dagli atti.

10.231. MARCHESE Rosario e MARCHESE Salvino. - Gli imputati, fra loro fratelli, sono stati giudicati responsabili dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannati alla pena, parzialmente condonata, di anni 7 di reclusione ciascuno, oltre pene accessorie e misura di sicurezza; sono stati altresì assolti per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti). Hanno proposto appello chiedendo l'assoluzione sul rilievo della inattendibilità della fonte di accusa, sostanzialmente unica, del "pentito" CONTORNO.

Il procuratore generale non ha corredato di motivi la dichiarazione di impugnazione (onde la conseguenziale declaratoria di inammissibilità); e al dibattimento ha concluso per la conferma della sentenza, mentre la difesa ha insistito nei motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che va confermata la statuizione sulla affiliazione degli imputati al sodalizio mafioso.

I primi giudici avevano infatti fondato il loro convincimento sulle dichiarazioni di CONTORNO, il quale aveva riferito di conoscere da vecchia data entrambi i fratelli MARCHESE, che gli erano stati presentati da Ignazio

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The signature on the left is a stylized, cursive 'S' followed by a horizontal stroke. The signature on the right is a more complex, cursive mark, possibly a monogram or a full name in shorthand.

e Giovan Battista PULLARA' e da Emanuele D'AGOSTINO (f.456537).

Il CONTORNO, peraltro, dopo averli riconosciuti in fotografia (f.456605), aveva raccontato di costoro numerosi particolari concernenti la loro famiglia, la loro attività, come l'origine veneta dalla moglie di uno di essi, il commercio di calzature gestito in quella località dai fratelli di questa, l'acquisto da parte di Salvatore MICALIZZI, tramite lo zio Santo GRIFO', di un appartamento costruito dai MARCHESE in via Libertà, l'appartenenza agli imputati di un locale dove era ubicata la discoteca "Life", e l'attività di commercio di caffè esercitata dai parenti della convivente di Rosario MARCHESE (circostanze tutte accertatamente vere e dunque chiaramente indicanti l'esattezza dei riferimenti personali).

Inoltre, anche le espletate indagini bancarie avevano evidenziato sospetti rapporti, come alcuni assegni dell'importo di lire 466 milioni circa emessi a favore di una società facente capo a Vanni CALVELLO di San Vincenzo (che, al di là delle formali giustificazioni difensive, circa gli acquisti immobiliari, rafforzavano il contesto delineato da CONTORNO sui rapporti con persone gravitanti in un locale - sospettato di mafia e droga - di Trabia).

I primi giudici avevano pure osservato (forse in modo, qui, meno plausibile) che Leonardo VITALE (quel "pentito", che, come si ricorderà, era stato disatteso e considerato pazzo, prima di essere ucciso) aveva indicato l'impresa dei fratelli MARCHESE come vittima di una tentata estorsione; e

tanto implicava, secondo quella corte, che come in altri casi anche questi imprenditori, vittime di estorsioni, si fossero inseriti nell'organizzazione mafiosa allo scopo di sottrarsi ai pericoli delle interessate attenzioni di questa (ma, al di là di ogni questione, non è dubbio che il dato non possa neppure implicare, come vorrebbe la difesa, la sicura dimostrazione del contrario).

Orbene, il quadro probatorio così delineato in primo grado, si è ulteriormente arricchito nel giudizio di appello, quando MARINO MANNOIA ha confermato (pagg.74 segg, 199, 264 segg. 286 dich. istr.; ud. 5 gennaio 1990) che entrambi i fratelli erano affiliati al sodalizio mafioso e inseriti appunto (come già rivelato da CONTORNO) nella "famiglia" di Villagrazia. E che tale conoscenza da una parte oltre che, dall'altra, la presenza e la continuità dei MARCHESE non fossero giustificabili per altra ragione (come per esempio quella della obbediente soggezione ai ricatti della mafia) è dimostrato dal fatto che, nel racconto di questo collaboratore, costoro erano stati pure tra coloro che erano andati a trovarlo nel suo rifugio durante la latitanza. E non può certamente che attribuirsi a questo un significato affatto univoco.

Peraltro lo stesso MARINO MANNOIA ha raccontato di un attentato (di tipo mafioso) ad un campo di tiro a volo, i cui autori avevano fatto capo, appunto, ad una residenza di pertinenza di uno dei due MARCHESE, sita in posizione strategica (e sarà pure vero che in quella circostanza - individuata come storicamente avvenuta - i MARCHESE non



siano stati incriminati; ma é sintomatico che già allora fossero apparsi sospettabili dagli inquirenti, ff.174944 - 175931 segg.: fatti che certamente MARINO MANNOIA non avrebbe potuto conoscere se non fossero stati riferiti a specifiche sue esperienze di vita).

Di tal che non può dubitarsi come di nessuna consistenza si appalesi l'unico appiglio della difesa, che ha dedotto (quasi in correlazione con altri argomenti finora accennati) che in un'operazione imprenditoriale i MARCHESE erano stati costretti, in esito a lunga controversia giudiziaria, a pagare oltre 500 milioni a favore di terzi e per evitare la demolizione di un fabbricato.

Ma non vi é chi non veda come una simile allegazione (in quanto non suffragata da specifici riscontri documentali) non possa essere in sé stessa significativa; poiché essa non deve necessariamente potere implicare che - secondo l'assunto difensivo - in questo caso non si fosse sperimentata una forma violenta, e dunque mafiosa, di persuasione alternativa ai danni delle controparti. E difatti, non conoscendo esattamente i termini della questione (né essendo possibile per la corte approfondirli, in difetto di indicazioni e di riferimenti anche sui nominativi degli interessati alla vicenda), non é dato stabilire se e come quel (preteso) corrispettivo coincidesse con un oneroso esborso da parte di imprenditori sconfitti, oppure se costituisse una trascurabile "consolazione", "imposta" agli altri invece (come peraltro si dice nei motivi di appello) della disastrosa demolizione di un

edificio di (una zona di altissimo valore urbanistico-residenziale come la) Via Libertà (e peraltro il fatto potrebbe pure avere altre chiavi di lettura, posto che comunque, in primo luogo, la mafia non poteva uccidere tutti i numerosi controinteressati alla questione legale, soggetti che comunque, in ipotesi, avrebbero potuto a loro volta avere la loro "protezione", tale da indurre i MARCHESE alla ragione; ed infine potrebbe pure versarsi nell'ipotesi di fatti non meritevoli di interesse nella prospettiva della metodologia mafiosa).

Ma il vero é che, comunque, il valore probatorio complessivo degli elementi acquisiti era tale che non poteva neppure prospettarsi il dubbio della rilevante interferenza di un simile episodio, comunque connotato sul piano storico (se effettivamente accaduto).

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che



disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della liberta' vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi. Va tuttavia adeguata al nuovo regime legale la formula dubitativa per i capi 13 e 22, contro la quale il pubblico ministero non ha proposto appello (dandosi atto della povertà dei dati relativi).

820884

- 3087 -

962627

10.232. MARCHESE Salvino. - La posizione di questo
imputato é stata trattata nel par.10.231.

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'Salvino' or similar, with a long horizontal stroke extending to the right.A small, handwritten mark or signature in black ink, consisting of a few loops and a vertical stroke.

10.233. MARCHESE Santo. - L'imputato é stato assolto con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), ed ha proposto appello invocando la piena assoluzione.

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello per tutte le assoluzioni, deducendo che Salvatore CONTORNO aveva indicato l'imputato come "uomo d'onore" della "famiglia" di Villagrazia riconoscendolo in fotografia; egli era peraltro fratello di Mario MARCHESE, che aveva confidato al pentito che gestiva la raffineria di droga assieme al fratello Santo e per conto di Bernardo BRUSCA.

Il procuratore generale non ha corredato di motivi la dichiarazione di impugnazione (onde la conseguenziale declaratoria di inammissibilità) e al dibattimento ha insistito per la condanna dell'imputato in ordine a tutte le accuse contestategli.

La difesa ha concluso per l'accoglimento dei motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che l'insufficienza probatoria rilevata dai primi giudici (pur motivata nel sintetico riferimento al criterio metodologico, teoricamente contestabile, secondo cui la sola propalazione di CONTORNO non avrebbe potuto suffragare l'accusa) non solo non é stata

colmata da opportune integrazioni logico-indiziaria, ma è perfino risultata viepiù accentuata dalle ulteriori acquisizioni.

Per vero (nel parlare della "famiglia" di Villagrazia) il "pentito" CONTORNO aveva affermato (f.456538) che anche il fratello di Mariano MARCHESE (supra, par.10.230) era "uomo d'onore", ma lui non ne ricordava il nome. Vero è che tale dichiarata dimenticanza (o non conoscenza) del nome del chiamato in correità, in relazione ai riferimenti dati, avrebbe potuto considerarsi non decisiva, tanto più che in appresso lo stesso CONTORNO avrebbe riconosciuto l'imputato in fotografia (f.456605) e perfino parlato della sua cointeressenza nella raffineria del fratello (f.456663) ed altresì precisato (f.456680) che lo stesso gli era stato "presentato" come "uomo d'onore" (dal fratello e da Benedetto CAPIZZI), ma è pure vero che, nella prudente valutazione della corte, questi dati non solo non sono adeguatamente sorretti da una loro portata intrinseca immune da qualsiasi perplessità, ma finiscono con lo svalutarsi, in termini di rilevante equivocità, proprio in relazione alla stretta parentela che legava l'imputato a Mariano MARCHESE (nel senso cioè di un possibile fraintendimento, sul piano storico, del vero ruolo di Santo MARCHESE che comunque aveva una obiettiva ragione per accompagnarsi al fratello o per essere da lui coinvolto nell'immagine recepita dal collaboratore).

Tale incertezza è stata, come si era anticipato, ulteriormente sottolineata dal negativo contributo



13.5.84

probatorio offerto da MARINO MANNOIA il quale (se é vero, come si é pure accennato nel richiamato par.10.230, che può essere caduto in equivoco nell'affermare di non ricordarsi di "Mario MARCHESE e Santo MARCHESE, figli di Domenico", è pure vero che, a differenza appunto del personaggio, a lui ben noto, di "Mariano" MARCHESE) nulla ha saputo in concreto raccontare sul conto dell'imputato. E tanto assume rilievo sia per le imputazioni concernenti l'associazione mafiosa, sia per quelle afferenti al traffico di stupefacenti (rimaste dunque sostanzialmente affidate alle sole parole di CONTORNO, come si é detto non corredate da un accettabile contenuto univoco).

Di tal che si impone, nel dubbio, la formula assolutoria.

10.234. MARCHESE Vincenzo. - L'imputato é stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) e con formula piena dalle imputazioni di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti); ha proposto appello chiedendo la completa assoluzione.

Il procuratore della Repubblica, proponendo a sua volta appello, ha dedotto la provata responsabilità dell'imputato in ordine a tutte le accuse, osservando che egli era fratello di Filippo MARCHESE e padre di Antonino e Giuseppe MARCHESE, entrambi condannati a gravi pene nel processo; la sua casa era frequentata da Leoluca BAGARELLA, fidanzato alla figlia Vincenza, e perfino Stefano CALZETTA lo aveva indicato quale personaggio al vertice della "famiglia" mafiosa di Corso dei Mille.

Al dibattimento il procuratore generale ha tuttavia concluso per la condanna solo per l'associazione per delinquere di tipo mafioso. La difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva la corte, in esito al dibattimento, che vanno condivise per quanto di ragione le conclusioni del procuratore generale.

Per vero i primi giudici avevano dato atto che la personalità dell'imputato risultava connotata dal suo

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' followed by a flourish. The second signature is a more complex, cursive script, possibly reading 'M' or 'M.'.

inserimento nel contesto della sanguinaria cosca di Corso dei Mille, dato che, in particolare egli era appunto il fratello di Filippo MARCHESE.

Peraltro, nel corso delle indagini relative agli omicidi del Commissario Boris GIULIANO del Capitano dei carabinieri Emanuele BASILE era emerso che la sua casa (di Via Michele Cipolla) era assiduamente frequentata dal BAGARELLA, del quale erano state trovate sicure tracce.

E questi dati erano stati ulteriormente connotati dalle indicazioni di CALZETTA, il quale aveva detto (e non in termini di generiche "impressioni", come motivato dai primi giudici) che l'imputato, assieme al fratello, era a capo della "famiglia" di Corso dei Mille, "comprendenti anche i figli, più pericolosi dei padri" (f.219502); nonché di Pasquale D'AMICO, il quale aveva riferito di avere avuto confidato da Raffaele CUTOLO che tra i mafiosi siciliani vi era appunto Filippo MARCHESE con il fratello (f.411898).

E questo (a cui si aggiungevano le indicazioni di FEDERICO, il quale aveva riconosciuto in fotografia l'imputato pur senza saperne indicare particolari di vita) era stato ritenuto incerto ed evanescente pur nel complessivo contesto indiziario.

Ora, non é dubbio che la prova indiziaria indicata dai primi giudici (e difatti fatta propria dal pubblico ministero negli stessi termini ma per l'opposto fine accusatorio) fosse già connotata da una sua innegabile consistenza. Di guisa che l'ulteriore acquisizione sopravvenuta nel dibattimento di appello ha eliminato un

possibile margine di incertezza che costituiva oggetto della diversa prospettiva di valutazione.

Infatti, MARINO MANNOIA, dopo avere confermato in istruzione come la figlia dell'imputato fosse divenuta la fidanzata di Leoluca BAGARELLA, ha ribadito (all'udienza del 5 gennaio 1990) che lo stesso MARCHESE (da lui indicato con l'inequivocabile riferimento al fatto di essere il padre dei due, Antonino MARCHESE e Giuseppe MARCHESE, "uomini di azione" di sempre più emergente estrazione e di impegno criminale) era appunto "uomo d'onore" della "famiglia" di Corso del Mille.

Tale ultima chiamata in correità dimostra dunque la buona fondatezza della valutazione dell'accusa. Di tal che va affermata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 416-bis c.p., come specificato nella parte IV, e in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. va inflitta la pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione (corrispondente ai criteri mediamente attuati nel processo: p.b. a.4 + aggr. comma 6).

Conseguono la condanna alle spese, alla pena accessoria e alla misura di sicurezza detentiva imposta dal titolo di reato e dalla conclamata pericolosità sociale dell'imputato.

Per i capi 13 e 22 va invece pronunciata l'assoluzione sollecitata dal procuratore generale, sul rilievo che l'accusa era esclusivamente fondata sull'insufficiente dato presuntivo dell'inserimento dell'imputato nel sodalizio mafioso e dunque negli stessi traffici del gruppo.



10.235. MARINO Francesco. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319 (rapine e fatti collegati) e 332 (furto), tutti unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni 8 di reclusione e lire 3 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; é stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1, 10, 320, 321 e 322. Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione da tutti i reati.

Il procuratore della Repubblica ha rinunciato all'impugnazione proposta ed il procuratore generale non ha corredato di motivi la dichiarazione di impugnazione (onde le relative declaratorie di inammissibilità).

Al dibattimento il procuratore generale ha chiesto la conferma della sentenza e la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che la posizione di questo imputato, quanto alle imputazioni devolute, é stata esaminata nei par. 9.9, 9.10 e 9.14, alle quali sedi si rinvia per le rispettive motivazioni circa le pronunce di condanna e di assoluzione.

Quanto alle imputazioni di cui ai capi 1, 10, 320, 321, 322, le formule assolutorie dubitative pronunciate in primo grado non hanno formato oggetto di gravame, di guisa che le stesse vanno automaticamente adeguate al nuovo regime

450007

- 3095 -

962635

processuale (dandosi atto che, in particolare per l'imputazione di cui all'art. 416-bis c.p., sono sopravvenute nuove positive indicazioni di MARINO MANNOIA).

Poiché l'imputato, per la sua personalità, desumibile dall'obiettiva gravità dei fatti e dal suo inserimento nel contesto criminale per altro verso assai negativamente connotato, non appare meritevole di alcuna attenuazione, la pena va determinata, escludendo la parte ideale riferibile all'aumento per continuazione rispetto al delitto di cui al capo 332 dal quale il MARINO è stato assolto, in anni 7 e mesi 6 di reclusione e lire 2.500.000 di multa (p.b. per rapina aggravata = a. 6 e lire 1.700.00 + 81 cpv. = un anno e lire 300 mila, per gli altri titoli di reato non coperti da condono + 81 cpv. : mesi 6 e lire 500 mila per quelli condonati), con il condono di mesi 6 e lire 500 mila di multa e le statuizioni accessorie già inflitte.



10.236. MARINO MANNOIA Francesco. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati fra loro per continuazione, e condannato alla pena di anni 17 di reclusione e lire 120 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; lo stesso imputato aveva proposto appello invocando l'assoluzione ma, a seguito della collaborazione nel processo, ha insistito per una attenuazione della pena.

Il procuratore generale, che aveva proposto appello deducendo l'errata esclusione delle aggravanti concernenti le imputazioni di stupefacenti, nonché l'errata applicazione della continuazione tra reati associativi e reati-scopo, ha concluso a sua volta per una diminuzione della pena fino a 12 anni di reclusione e lire 30 milioni di multa.

Osserva la corte, in esito al dibattimento, che la posizione di questo imputato é rimasta chiaramente definita dal suo stesso comportamento processuale, avendo lo stesso, nel corso del giudizio di appello, confessato la sua appartenenza al sodalizio mafioso nonché le sue numerose responsabilità in ordine ad ingenti traffici di stupefacenti (nei termini che sono conclamati da tutta la presente sentenza e con le connotazioni di attendibilità di cui al

par.3.11)).

Tanto consente di ritenere non più controverso il merito delle imputazioni ed inequivocabile la meritevolezza del MARINO MANNOIA in ordine alla concessione delle attenuanti generiche, che vanno ritenute equivalenti alle aggravanti contestate.

Di guisa che la pena va in concreto determinata in anni 10 di reclusione e lire 40 milioni di multa (a. 4 per 416-bis, come specificato nella parte IV; p.b. a. 4 e lire 25 milioni di multa per artt.71-74 legge stupefacenti + 81 cpv. per art.75 = a. 6). Fermo il resto.



962638

10.237. MARSALONE Rocco e MARSALONE Salvatore Giuseppe. - Nei confronti del primo é stata pronunciata condanna, in ordine al reato di cui al capo 13 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti), ad anni quattro di reclusione e lire 10 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza, ed inoltre non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 22 (traffico di stupefacenti), per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla sentenza del tribunale di Palermo in data 25 febbraio 1985, divenuta irrevocabile il 13 marzo 1987; nei confronti del secondo é stata pronunciata condanna, in ordine ai reati di cui ai capi 22 (traffico di stupefacenti), 404 (falsificazione di patente di guida) e 405 (ricettazione del medesimo documento), tutti unificati per continuazione, ad anni otto e mesi sei di reclusione e lire 40 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza, ed inoltre declaratoria di non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 13, per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla sentenza della corte di appello di Palermo del 16 novembre 1983, divenuta irrevocabile il 18 gennaio 1985. Entrambi sono stati poi assolti poi con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso).

Hanno proposto appello entrambi gli imputati chiedendo

801244
l'assoluzione o comunque eccependo il giudicato o in
subordine la continuazione.

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello in
ordine all'assoluzione per i capi 1 e 10, deducendo che il
coinvolgimento dei MARSALONE nel traffico degli
stupefacenti, gestito dall'organizzazione mafiosa,
comportasse necessariamente il loro inserimento organico
nella cosca, e dolendosi in ogni caso dell'esiguità della
pena inflitta.

Il procuratore generale, dal canto suo, ha proposto
appello per dolersi dell'errata esclusione delle aggravanti
concernenti le imputazioni di stupefacenti.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente
formulato conclusioni coerenti ai motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che le statuizioni
adottate dai primi giudici vanno sostanzialmente condivise,
pur con le precisazioni seguenti.

In realtà, la corte di primo grado aveva
sinteticamente osservato la fondatezza della imputazione di
cui all'art.75 legge stupefacenti elevata nei confronti di
Rocco MARSALONE, sulla base degli elementi già raccolti nel
processo c.d. di "nonna eroina" (definito con sentenza del
tribunale di Palermo del 25 febbraio 1985, divenuta
irrevocabile il 13 febbraio 1987), i quali attestavano,
oltre alla sussistenza di fatti specifici di traffico di
stupefacenti, anche l'adesione di costui alla vasta
organizzazione criminosa dedita appunto allo spaccio ed alla
fabbricazione di sostanze stupefacenti.



Peraltro, anche Salvatore CONTORNO aveva ricordato l'inserimento del predetto nella organizzazione, con la precisazione che entrambi i fratelli erano chimici esperti impiegati nella raffineria del GRECO e del PRESTIFILIPPO a Croceverde Giardini, dove lui li aveva incontrati (f.456681) e che in particolare "Giuseppe" (ossia Salvatore Giuseppe detto "Peppuccio") aveva effettuato numerosi viaggi negli Stati Uniti d'America per conto di Salvatore e Giovanni PRESTIFILIPPO, per il trasporto dei dollari provenienti dal traffico medesimo (ff.456698-456733 segg.).

Quanto a Salvatore MARSALONE, i primi giudici ne avevano (per vero senza adeguata motivazione) pronunciata la responsabilità, oltre che per i reati di ricettazione e di falso in autorizzazione amministrativa (in ordine ai quali la difesa si duole solo perchè è stata applicata, poco comprensibilmente, invero, la continuazione rispetto ai reati concernenti gli stupefacenti, anzichè una pena autonoma e comunque risultanti dagli accertamenti compiuti in occasione del suo arresto) anche per il reato di traffico di stupefacenti, in base agli elementi raccolti nel c.d. processo SOLLENA (dal nome del primo imputato, definito con sentenza della corte di appello di Palermo del 16 novembre 1983, divenuta irrevocabile il 18 gennaio 1985), i quali avevano comunque trovato ulteriore specificazione nelle ricordate propalazioni di CONTORNO, attestanti appunto l'inserimento dei due fratelli nella vasta organizzazione fiancheggiata dal sodalizio mafioso.

Le diverse censure, tuttavia convergenti, che le

difese hanno formulato nei confronti di quelle pronunce, oggetto dell'indagine devoluta, si sono comunque articolate, da una parte, nella pretesa dissociazione delle imputazioni medesime rispetto a quelle che già avevano costituito oggetto dei diversi giudizi separati e definiti con sentenza passata in giudicato; e dall'altra, nella specifica contestazione delle rivelazioni di CONTORNO sul fatto che entrambi gli imputati fossero chimici esperti, partecipi della organizzazione gestita da "cosa nostra".

Ma in realtà, a giudizio della corte, al di là delle denunciate carenze di motivazione (comunque irrilevanti nella prospettiva di questo giudizio di merito di secondo grado), si deve nella sostanza condividere la valutazione dei primi giudici.

Non può infatti, in primo luogo, equivocarsi sulla portata degli accertamenti dei separati giudizi, il cui contenuto non viene affatto duplicato in questa sede; mentre non può negarsi l'indubbio valore concorrente che può attribuirsi ai medesimi pregressi accertamenti (peraltro riferiti a periodi sostanzialmente paralleli) per ricavare argomenti di convincimento circa il fatto che entrambi i fratelli fossero non solo coinvolti in una organizzazione dedita al traffico di stupefacenti ma anche partecipi delle specifiche attività delittuose costituenti l'oggetto operativo di quella.

Non deve potersi equivocare, in definitiva, al di là delle sottilizzazioni dialettiche delle attente difese, sul fatto che le pronunce intervenute in questa sede non si

Two handwritten signatures in dark ink, one on the left and one on the right, positioned at the bottom right of the page.

pongono affatto come una sorta di anomala integrazione del campo decisionale dei precedenti giudizi, vero essendo, al contrario, che proprio questi ultimi avevano semmai costituito un ostacolo formale (nei termini rispettivamente premessi) per la pronuncia di condanna in ordine ad entrambe le contestazioni concorrenti (di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di traffico di stupefacenti).

Per quanto poi attiene alle rivelazioni di CONTORNO, non é dato speculare sulla specifica attendibilità del brano riguardante l'esistenza della raffineria di droga nella tenuta "Favarella" dei GRECO ed il suo trasferimento in un immobile di Salvatore PRESTIFILIPPO, messi in dubbio dalla corte, ancorchè il racconto fosse circostanziato dal particolare che dal luogo emanasse un "odore acre e soffocante" (f.456734); tanto più che (come si é visto a proposito della posizione del GRECO, par.10.172 e par.10.174, e come si dirà a proposito del PRESTIFILIPPO, par. 10.287) questa stessa corte, come si è appena detto, ha ritenuto non adeguatamente definito il corrispondente quadro probatorio. Perchè queste diverse ed autonome valutazioni che (come affermato secondo regole di metodologia processuale in generale e ribadito nelle specifiche trattazioni richiamate) non hanno neppure escluso, con certezza, l'esistenza del fatto storico descritto dal "pentito", non possono refluire (in una specie di perverso effetto devastante) sulla complessiva utilizzabilità della fonte.

E nella specie la propalazione di CONTORNO non solo resiste alla necessaria verifica di tenuta (connessa alla ideale rimozione del particolare, non obiettivamente accreditato come certezza processuale, ma neppure smentito alla stregua di sicuro mendacio), ma é stata altresì corredata nel processo da altri ed affidabili dati indiziari, idonei a sorreggere l'accusa. Tali non sono soltanto le corrispondenti rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale (all'udienza del 5 gennaio 1990) ha confermato l'inserimento nell'organizzazione degli stupefacenti di entrambi i fratelli MARSALONE (ancorchè, con più convinta certezza, di "Peppuccio" MARSALONE, che "é una vita che ha lavorato per conto di Giovanni BONTATE: ivi; mentre il "pentito" ha precisato che poche conoscenze specifiche aveva sul conto di Rocco MARSALONE); ma soprattutto i dati obiettivi che già il processo aveva acquisito ed in particolare gli accertamenti bancari esperiti.

Queste risultanze, infatti, avevano evidenziato che entrambi i fratelli erano nel "giro" dell'organizzazione medesima, come attestato dalle operazioni compiute da Salvatore MARSALONE (il quale aveva per esempio chiesto, con un assegno da trenta milioni da lui negoziato in banca e con l'aggiunta di denaro contante per quindici milioni, assegni circolari di importo tondo poi incassati da personaggi a vario titolo inseriti nel traffico, come Lorenzo DI GESU', Domenico PRESTIFILIPPO, Giuseppe GAETA e Giovanni SAMPINO, quest'ultimo del gruppo di Tommaso SPADARO) ed anche dal fratello Rocco.



Quest'ultimo aveva a sua volta emesso alcuni assegni, all'ordine di Giovanni BONTATE (laddove non sfugge lo specifico riscontro delle indicazioni di MARINO MANNOIA), tutti vicini nel tempo e di importo tondo (lire 5 milioni o 4.500.000); fatti che lui stesso aveva giustificato (f.019611) per il fatto che si occupava di riscuotere gli affitti di alcuni immobili del BONTATE. Laddove la inverosimiglianza, in re ipsa, della tesi (per l'evidente considerazione che quelle non potevano essere cifre da affitti riscossi) esime da ogni approfondimento, peraltro ai margini dell'inerzia probatoria dell'imputato; il quale ha finito pure con il precisare (nella stessa occasione di contestazioni, anche a fronte di un assegno di lire 13 milioni emesso dal BONTATE a suo favore) che i loro rapporti erano stati contrassegnati da reciproci scambi di assegni a scopo di prestito (come se fosse in qualsiasi modo plausibile che un fattorino dipendente dell'ordine dei medici, come il Rocco MARSALONE, giusta documentazione prodotta dalla difesa, potesse avere quelle disponibilità o necessità di danaro così cospicuamente circolante alla fine degli anni settanta).

Ma in realtà, era stato proprio in occasione del sequestro della documentazione bancaria riguardante Salvatore MARSALONE che si erano acquisite numerose distinte di versamenti effettuati (e tutti vicinissimi nel tempo, tra maggio e giugno 1977) da Rocco MARSALONE sul conto corrente del fratello Salvatore; a dimostrazione dunque della organica e stabile collaborazione che a costui, il più

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

qualificato esponente dell'organizzazione, anche il fratello Rocco prestava da tempo risalente.

La significativa concretezza così conseguita dalle propalazioni dei "pentiti" giustifica dunque la soluzione propugnata dall'accusa; ma con la precisazione che le rispettive contestazioni non possono che collocarsi nello stesso contesto volitivo rispetto ai fatti già oggetto di precedente accertamento giudiziario, e tradursi cioè in termini di continuazione sul piano sanzionatorio.

Secondo criteri di concreta valutazione, la corte ritiene pertanto adeguato (in luogo della autonoma condanna) un aumento ulteriore di pena di anni tre di reclusione e lire 10 milioni di multa nei confronti di Rocco MARSALONE; e di anni quattro e mesi sei di reclusione e lire dieci milioni di multa nei confronti di Salvatore MARSALONE, al quale vanno inflitti, altresì, anni 2 e mesi 6 di reclusione e lire 1.500.000 di multa per i capi 404 e 405 unificati per continuazione fra loro e che, secondo le stesse istanze difensive, non possono essere unificati per continuazione ai reati concernenti gli stupefacenti, secondo il calcolo seguente: anni 2 e lire 1 milione per il reato di cui al capo 405 + 61 n.2 = a.2 , m.2 e lire 1.200.000 + 81 cpv. per il capo 404).

Quanto, infine, alle imputazioni di associazione per delinquere di tipo mafioso, si osserva che le doglianze del pubblico ministero non possono essere accolte, in quanto alle già incerte indicazioni di CONTORNO (che nulla di preciso, sul punto, aveva saputo specificare, a

dimostrazione - per inciso - della insussistenza della dedotta malevolenza accusatoria indiscriminata), si sono aggiunte le precise rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha escluso che i fratelli MARSALONE fossero "uomini d'onore" (dimostrandosi, anche in questo, la già assunta attendibilità di chiamate in correità non inquinate da spinte calunniatorie).

10.238. MARSALONE Salvatore Giuseppe. - La posizione
di questo imputato é stata trattata nel par.10.237.

A large, stylized handwritten signature, possibly reading 'Marsalone', written in black ink.A smaller, more compact handwritten signature or set of initials, also in black ink.

10.239. MARTELLO Biagio, MARTELLO Mario, MARTELLO Ugo.

- Gli imputati, fra loro fratelli, erano stati tutti tratti a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti). Essendosi separata in primo grado la posizione di Ugo MARTELLO, lo stesso é stato giudicato separatamente da altra sezione di corte di assise che, con la sentenza del 25 marzo 1987 (contro la quale sono state proposte le impugnazioni qui riunite), lo ha assolto con formula dubitativa dalle imputazioni di cui ai capi a) e c) (artt. 416 c.p. e 75 legge stupefacenti) e con formula piena dalle imputazioni di cui ai capi b) e d) (artt. 416-bis c.p. e 71 -74 legge stupefacenti). Gli altri due imputati, invece, sono stati dichiarati responsabili dei reati di cui ai capi 1 e 10, unificati per continuazione, e condannati alla pena, parzialmente condonata, di anni 7 di reclusione, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; sono stati altresì assolti con formula piena dai reati di cui ai capi 13 e 22. Tutti hanno proposto appello deducendo la insufficienza del quadro probatorio in relazione alle specifiche condizioni personali e di vita, che escludevano qualsiasi inserimento in sodalizi mafiosi siciliani e in organizzazioni dedite al traffico di stupefacenti.

Contro queste statuizioni ha pure proposto appello il

procuratore della Repubblica, invocando la condanna di tutti gli imputati per tutte le imputazioni originariamente ascritte.

Il procuratore generale, che aveva proposto appello per la ritenuta esiguità della pena inflitta a Biagio MARTELLO e a Mario MARTELLO, ha poi concluso, comunque, per l'assoluzione di tutti gli imputati dalle accuse concernenti gli stupefacenti.

Le difese hanno insistito nei motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che va condivisa la prospettiva dell'accusa circa l'affiliazione dei tre fratelli MARTELLO al sodalizio mafioso "cosa nostra".

I primi giudici avevano osservato, infatti, che i fratelli MARTELLO erano stati indicati come "uomini d'onore" da Tommaso BUSCETTA il quale, parlando in particolare di Giuseppe BONO (la cui posizione è stata in questa sede separata), aveva riferito che costui era a capo di una "famiglia", quasi certamente di Bolognetta ("propenderei per Bolognetta":f.450016), della quale facevano parte, tra gli altri, Ugo MARTELLO detto "Tanino" ed il fratello Biagio. Invece, parlando della "famiglia" di S. Giuseppe Jato (capeggiata da Antonio SALAMONE) il BUSCETTA vi aveva compreso Mario MARTELLO (ibidem).

Raccontando dell'inserimento dei MARTELLO nelle rispettive "famiglie" contigue, nonché dei loro rapporti con i fratelli BONO (Alfredo BONO, la cui posizione è stata ugualmente qui separata, fratello di Giuseppe, era appunto della "famiglia" di S. Giuseppe Jato: a dimostrazione della

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' or 'G' followed by a flourish. The second signature is a simple, bold 'H'.

irrilevanza del dato familiare rispetto ai meccanismi aggregativi, invece oggetto di censura difensiva), il BUSCETTA aveva precisato di avere conosciuto in carcere Mario MARTELLO (f.450209), e che anzi lo stesso gli era stato proprio presentato come "soldato" della "famiglia" di Antonio SALAMONE (f.450217), ricordando che lo stesso, da lui riconosciuto in fotografia (f.450241), svolgeva l'attività di gioielliere.

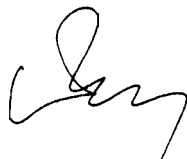
Anche Salvatore CONTORNO aveva indicato come membri dell'organizzazione mafiosa tutti i fratelli MARTELLO (del più anziano dei quali egli non ricordava il nome: f.456543).

Ai primi giudici non erano peraltro sfuggiti alcuni riscontri obiettivi rispetto a queste rivelazioni dei "pentiti", per esempio nei precedenti di vita (come le partecipazioni a matrimoni di ambiente mafioso a Corleone), ovvero giudiziari di alcuni degli imputati, i quali nei rapporti e nelle indagini di polizia erano appunto risultati inseriti nel giro della criminalità organizzata (dei BONO e FIDANZATI in particolare), da tempo insediata a Milano, e per di più dediti (prima anche ai sequestri di persona e dopo, certamente) al traffico internazionale di stupefacenti.

Le deduzioni, così sintetizzate, poste a fondamento della condanna di Biagio e Mario MARTELLO di cui alla sentenza del 16 dicembre 87, non avevano peraltro trovato analogo riscontro nella decisione dei giudici chiamati a valutare, separatamente (e isolatamente, assieme ad un altro imputato "stralciato" in primo grado per ragioni di rito) la

posizione di Ugo MARTELLO. In questa diversa sede, infatti, la corte di primo grado aveva dato atto delle rivelazioni dei "pentiti", le quali avevano trovato riscontro anche negli accertamenti istruttori (come le dichiarazioni di Luciano FERRI e Gabriella TASSO circa le frequentazioni mafiose delle due società milanesi, "Maprial" e "Datra", costituenti la copertura dei traffici illeciti del gruppo: si vedano le posizioni dei FIDANZATI, par.10.138 segg.), oltre che perfino in altri giudizi pendenti, dove era risultata una organizzazione dedita anche alle estorsioni; ma aveva finito con il discreditare l'accusa su alcuni rilievi (che non sono, come vorrebbe la difesa, il segno di una patologica aleatorietà di giudizi affidati a valutazioni diversamente condizionate da fattori emozionali o contingenti, ma) che costituiscono il corollario della ridotta e parziale visione del fenomeno associativo oggetto del processo, e nel quale, nella complessiva lettura delle pur numerosissime acquisizioni probatorie, essa trova invece una concreta e reale definizione oggettiva.

Quei giudici, in realtà, avevano trovato difficile l'individuazione di un'associazione che affondasse le sue radici nell'organizzazione centrale palermitana ed avevano finito per vedere in questo processo una sostanziale duplicazione di accuse mosse all'imputato in altre sedi giudiziarie, ma coincidenti solo nel titolo di reato e non certo nel quadro di inserimento dell'organizzazione mafiosa (tanto che sarebbe stato infatti necessario leggere tutto questo processo, per esempio nelle numerose posizioni



esaminate in questa parte X, in dipendenza delle premesse svolte nelle parti IV, V e VI, e anche nelle altre, per attribuire ai fatti il giusto rilievo storico; tanto che perfino la detenzione dell'imputato era stata vista come un evento impeditivo del permanere del vincolo associativo ancorché limitata a periodi non decisamente influenti nella struttura della fattispecie contestata: e si richiamano, comunque, le deduzioni di cui al par.4.7).

Per vero, gli elementi acquisiti nel processo erano certamente idonei a giustificare l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art.416-bis c.p., per l'esatta convergenza delle prove che consentiva la coincidente definizione della personalità degli imputati e del loro inserimento nell'ambiente milanese (collegato all'organizzazione palermitana, per le evidenti dimostrazioni scaturenti dalle dichiarazioni dei collaboratori di cui si è detto e di quelli di cui subito si dirà).

Ed infatti, una eloquente e decisiva conferma è pure scaturita dalle sopravvenute acquisizioni probatorie e in particolare dalle rivelazioni dei due nuovi "pentiti" escussi in grado di appello.

In primo luogo, CALDERONE (le cui dichiarazioni non possono essere inficiate da un primo, errato, riconoscimento fotografico di Biagio MARTELLO, subito dopo corretto, per via di una condivisibile somiglianza con la foto di un altro imputato) ha ribadito che tutti e tre gli imputati MARTELLO erano "uomini d'onore", ma soprattutto ne ha confermato i

collegamenti con i BONO (ricordando anche il soprannome di "Gino" di Biagio Martello e l'attività di orefice di Mario MARTELLO) ed il loro inserimento esattamente nel gruppo già indicato dagli altri collaboratori (pagg. 134, 167, 171, 496, 696, 673 dich. istr.).

E le stesse, puntuali e precise, conferme sono venute dalle corrispondenti rivelazioni di MARINO MANNOIA il quale conosceva bene tutti i fratelli MARTELLO (compreso un quarto, di professione falegname, ma asseritamente estraneo all'organizzazione mafiosa); anche per le professioni ed i soprannomi, ed ha ribadito che erano tutti e tre "uomini d'onore" delle "famiglie" indicate dagli altri collaboratori.

E non può che bastare il rinvio alle valutazioni di cui alla parte III di questa sentenza per escludere una qualsiasi fondatezza delle doglianze difensive sull'attendibilità dei "pentiti", la cui concordanza non può certo implicare un accordo fra tutti loro e certa compiacenza verso gli inquirenti.

Mentre, nella specie, basterebbe solo osservare che le residue, ma generiche e non concrete (e difatti disattese anche dall'accusa in appello), indicazioni sul traffico di stupefacenti (affidate soltanto, anche nella prospettiva dei racconti dei "pentiti", alla insufficiente deduzione dell'inserimento di un gruppo che era comunque dedito a quella attività), per dimostrare la mancanza di una malevola e preconcepita predisposizione, da parte dei collaboratori, ad uno scopo persecutorio basato soltanto sul dato



calunnioso.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416 bis, come specificato nella parte IV, essa può essere stabilita in anni 6 di reclusione per Biagio e Mario MARTELLO e in anni 5 e mesi 4 per Ugo MARTELLO (in considerazione di una meno emergente presenza nella scena della criminalità operatività, secondo le acquisizioni del processo): pena calcolata sulla stessa pena base (di a.4 di reclusione) ma con aumenti differenziati nelle rispettive posizioni in dipendenza dall'aggravante di cui al comma VI dell'art.416-bis c.p.. Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato nei confronti di Biagio e Mario MARTELLO.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione nei confronti degli stessi della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla loro pericolosità, quale si desume dalla rilevata entità del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio ed anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della libertà vigilata.

Per Ugo MARTELLO, alla condanna conseguono le statuizioni accessorie medesime, comprese le spese del giudizio.

10.240. MARTELLO Mario. - La posizione dell'imputato é stata trattata nel par.10.239.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top, followed by a series of smaller loops and a long vertical stroke at the bottom.A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top, followed by a series of smaller loops and a long vertical stroke at the bottom.

10.241. MARTELLO Ugo. - La posizione dell'imputato é
stata tratta nel par. 10.239.

10.242. MASSA Giuseppe. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 384 (ricettazione) e 385 (violazione di norme valutarie), per avere esperito una intermediazione tra Francesco GASPARINI e Michele MINESI per il compimento di operazioni di cambio della valuta necessaria per il pagamento di partite di stupefacenti (come risulta nella parte relativa al traffico, del quale il primo, quale collaboratore, aveva rivelato i meccanismi). Secondo le indagini, infatti, il MINESI, nell'ammettere i fatti, aveva dichiarato che il GASPARINI gli era stato presentato dal MASSA, suo amico.

Contro questa statuizione ha proposto appello l'imputato, chiedendo l'assoluzione.

Il procuratore generale ha concluso per l'accoglimento dell'appello.

Osserva la corte che in effetti, quanto alla violazione di norme valutarie, i primi giudici non hanno considerato che, dall'entrata in vigore della legge 29 settembre 1986 n.599, non rientrano nelle ipotesi di punibilita' le operazioni inferiori (come nella specie) a £.100 milioni.

Quanto poi alla contestata ricettazione, come ha esattamente rilevato anche il procuratore generale, dalle risultanze processuali non e' dato ricavare in alcun modo (al di fuori di un generico dubbio) che il MASSA, nel



segnalare al MINESI il GASPARINI, avesse la consapevolezza
di collaborare ad un'operazione finalizzata al traffico di
stupefacenti, conoscendo cioè la provenienza del denaro e
la sua specifica destinazione; laddove lo stesso, in base
alle stesse concordanti rivelazioni degli interessati, era
rimasto del tutto estraneo ad ogni trattativa, essendosi
appunto limitato a far incontrare i due (per scopi dei quali
nessuno di costoro aveva, sul piano logico, interesse a
mettere a parte un terzo estraneo).

Si giudica, pertanto, conforme a giustizia pronunciare
assoluzione in ordine ad entrambe le imputazioni, perché i
fatti non costituiscono reato.

60.135

10.243. MATRANGA Gioacchino. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni 9 di reclusione e lire 40 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza. Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione e dolendosi che le accuse a lui rivolte da Gennaro TOTTA erano basate sull'inconsistente ed equivoco dato dei suoi rapporti con i GRADO, con i quali aveva realizzato l'acquisto di una gioielleria, all'origine degli incontri e dei rapporti evidenziati.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta appello dolendosi dell'esiguità della pena inflitta, nonché della erronea esclusione delle aggravanti sulle imputazioni di stupefacenti e dell'errata applicazione della continuazione fra reato associativo e reato-scopo.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che va condiviso il convincimento dei primi giudici in ordine alla sussistenza dei reati ascritti all'imputato.

Costui, infatti, era stato indicato quale grosso trafficante di droga sia da Gennaro TOTTA che da Rodolfo AZZOLI, e cioè, come è noto, da quei "pentiti" che tanta

affidabilità avevano messo in luce in ordine alle rivelazioni sui traffici del gruppo milanese dei GRADO.

Peraltro, il TOTTA aveva riconosciuto il MATRANGA in fotografia (fatto, comunque, reso superfluo dall'ammissione dell'imputato, ripetuto in questo dibattimento di appello, di aver conosciuto da molto tempo il TOTTA: circostanza dunque assai significativa); ed aveva precisato che lo stesso, a Milano, sostanzialmente era divenuto il successore dell'AZZOLI (costui, secondo le sue stesse rivelazioni, prima di allontanarsi dall'Italia alla volta della Spagna assieme ai GRADO, gestiva sulla piazza Milanese un traffico di stupefacenti per un giro di affari di miliardi), tanto che, anche dopo la fuga dall'Italia dei fratelli GRADO (della quale si è parlato più volte, data la "guerra di mafia" in corso; ma, si vedano i par.10.56 segg.), il MATRANGA era rimasto in contatto con costoro al punto che il giorno in cui i carabinieri avevano effettuato una perquisizione nella villa dei GRADO, lui vi si era recato precipitosamente (e tanto che il MATRANGA stesso era stato visto dal TOTTA il giorno dopo della perquisizione portare via dei sacchi di contenuto non specificato; e soprattutto che la stessa moglie di Vincenzo GRADO, dopo il di lui arresto, aveva avvertito il MATRANGA prima ancora dello stesso avvocato: f.401218-401223-435499 segg.-435503 segg.).

Peraltro, l'esistenza di tali stretti rapporti era stata confermata non solo dalle indagini bancarie espletate (laddove erano stati rinvenuti i numerosi assegni negoziati

dai GRADO e con l'annotazione a margine: "Gioacchino", evidentemente riferentesi alla persona che li aveva consegnati), ma anche dallo stesso AZZOLI, il quale aveva tra l'altro rivelato che nel novembre 1981 i fratelli GRADO erano giunti in Spagna accompagnati da alcuni "amici" fra i quali si trovava appunto il MATRANGA il quale, poi, rientrato in Italia era a sua volta tornato in Spagna altre due volte per venirli a visitare (f.410989).

A fronte di questi evidentissimi dati processuali non può dunque non rilevarsi l'inconsistenza delle tesi difensive (prescindendo dalle contestazioni sulle firme negli assegni e dalla incidenza di qualche accertamento sulle stesse); le quali si sono basate sulla premessa, come si era detto, dell'effettiva conoscenza con il GRADO e con il TOTTA, ma motivata dal fatto di essersi lui reso cessionario dell'esercizio di una oreficeria che questi gestivano insieme. Laddove era stato proprio il TOTTA invece a svelare la vera natura dei rapporti con i GRADO (sia pure con i tentativi di ritrattazione di cui si è detto nel par.3.8) e che erano appunto improntati al traffico di stupefacenti. Ed il TOTTA aveva svelato in particolare che era stato proprio il MATRANGA, vecchio amico del GRADO, a restare sulla piazza di Milano per gestire il detto traffico allorché tutto quel gruppo familiare era stato costretto a fuggire in Spagna.

Sicché non è difficile comprendere la debolezza della tesi (ripetuta fino a questo dibattimento di appello) secondo cui il MATRANGA sarebbe andato in Spagna solo per

The block contains two handwritten marks at the bottom right of the page. On the left is a stylized signature, possibly reading 'Sg', and on the right are the initials 'U'.

portare i soldi costituenti il corrispettivo della cessione della gioielleria; oltretutto perché, in re ipsa, non é plausibile che ciò possa essere avvenuto per ben tre volte, ed ogni volta recandosi lui personalmente (ne é attendibile la spiegazione che si trattava di vendita "clandestina"). Basti pensare al fatto, riferito dall'AZZOLI, che il MATRANGA era proprio uno di quelli che era arrivato in Spagna con i GRADO al momento della loro fuga.

Va, dunque, va confermata la decisione, con le precisazioni di quella parte V, quanto alle aggravanti contestate.

Per quanto attiene alla determinazione della pena, in ordine alla quale alla doglianza del procuratore generale circa l'esiguità della stessa si aggiunge quella contraria del prevenuto che invoca una diminuzione, fermo il vincolo della continuazione (essendo evidente che il traffico sia stato commesso nel quadro del piu' vasto programma associativo), la corte ritiene equa la misura di anni sette di reclusione e lire 30 milioni di multa (p.b. art.74 = a.4 e lire 12 milioni + aggr. 1/2 da computare con i criteri di cui al par.5.7 + 81 cpv.). Fermo il resto.

10.244. MATRANGA Giovanni. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati fra loro per continuazione, nonché di quello di cui al capo 273 (detenzione illegale di armi), a sua volta unificato al capo 10, e condannato alla pena, parzialmente condonata, di anni diciassette di reclusione e lire 120 milioni di multa, oltre pena accessoria e misure di sicurezza. Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione data la inattendibilità delle accuse di CALZETTA; in subordine, chiedendo l'applicazione della continuazione rispetto ad una precedente condanna riportata a Roma nel 1976 per reati di stupefacenti.

Il procuratore generale, proponendo a sua volta appello, ha dedotto l'esiguità della pena inflitta, l'errata esclusione delle aggravanti sulle imputazioni di stupefacenti nonché l'errata applicazione della continuazione fra reati associativi e reati-scopo.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente concluso formulando istanze coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che le conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici vanno solo in parte condivise.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and elongated, while the one on the right is shorter and more compact.

Il MATRANGA era stato infatti indicato da Stefano CALZETTA quale grosso trafficante di cocaina legato al gruppo mafioso degli ZANCA; secondo il "pentito" egli deteneva un grosso quantitativo di armi, parte delle quali aveva avuto occasione di cedere ad altri affiliati della cosca per le loro esigenze operative. In particolare, secondo il CALZETTA, il MATRANGA trafficava in cocaina assieme a Salvatore VIRZI', gestore dell'omonimo stabilimento balneare (nelle more deceduto), e ne aveva favorito la latitanza durante il processo per traffico di stupefacenti celebratosi dinanzi al tribunale di Roma (fatti appunto corrispondenti alla condanna colà riportata dall'imputato ed oggetto peraltro di istanza di applicazione della continuazione).

Era stato infatti lo stesso MATRANGA ad avviare alla droga il CALZETTA, il quale lo aveva incaricato una volta di accertare la disponibilità effettiva di cocaina da parte del MATRANGA e verificando dunque che costui ne disponeva in misura di circa dieci chilogrammi e, secondo il parere dello ZANCA, tutta di ottima qualità.

Secondo lo stesso CALZETTA, poi, il giorno successivo al funerale del VIRZI' il MATRAMGA, accompagnato dal cognato Onofrio DI FRESCO (supra par.10.105), si era recato presso lo stabilimento balneare prelevando alcuni sacchetti di plastica per consegnarli al DI FRESCO per nasconderli.

Difatti, secondo lo stesso "pentito", era proprio nello stabilimento balneare predetto che il VIRZI' ed il MATRANGA nascondevano la droga, prelevandone di volta in

volta quantitativi richiesti da clienti (quali Salvatore ROTOLO, per circa venti milioni, Paolo ALFANO, per circa cinquanta grammi, e così via).

La circostanza, come si è ricordata in altre occasioni a proposito degli insediamenti logistici della cosca, aveva trovato conferma nelle dichiarazioni di un dipendente di nazionalità tunisina dei "bagni VIRZI", Ali MATHLOUTHY (del quale si era pure detto come non possa dubitarsi della utilizzabilità della dichiarazione da lui resa alla polizia, e che non è stata confermata al dibattimento, anche di appello, perchè lo stesso si era poi reso irreperibile allontanandosi dall'Italia). Costui aveva riconosciuto gli abituali frequentatori del locale (i quali si appartavano in una stanzetta "riservata") e fra questi vi era appunto il MATRANGA (e gli altri soggetti indicati da CALZETTA come inseriti nell'organizzazione di stupefacenti protetta dalla cosca di Corso dei Mille).

Infine, secondo lo stesso CALZETTA, il MATRANGA disponeva di numerose armi, che talvolta faceva sottoporre a modifica da un armiere di fiducia della cosca, ed alcune di queste erano state donate a personaggi come Gaetano TINNIRELLO o Carmelo ZANCA.

Era stato una volta lo stesso imputato che avrebbe mostrato queste armi al CALZETTA nello stabilimento VIRZI' (dove sarebbero state appunto rinvenute dalla polizia).

I primi giudici non avevano mancato di osservare che il CALZETTA, posto a confronto con il MATRANGA, aveva (inaspettatamente) dichiarato di non conoscerlo, ma tale



atteggiamento era stato correttamente riferito ai cedimenti psicologici del "pentito", sottoposto a forti pressioni (nei termini condivisi anche da questa corte, come da par.3.7, cui si rinvia).

Alle rivelazioni di CALZETTA si erano aggiunte peraltro le spontanee rivelazioni di SINAGRA, il quale nel carcere di Paliano, dove si era svolto un atto istruttorio, alla vista casuale del MATRANGA, aveva chiesto di essere sentito dal giudice ed aveva rivelato (ribadendolo poi in sede di confronto) che costui era una persona da lui ben conosciuta e la quale trafficava in droga con Salvatore VIRZI' e Salvatore ROTOLO, il quale lo aveva qualche volta incaricato di recargli messaggi inerenti al traffico medesimo.

A fronte di questi dati, messi in luce nella sentenza impugnata nella loro oggettiva concretezza, non può dunque che rinvenirsi, in questa posizione processuale, una delle conferme delle attendibilità del CALZETTA, di questo personaggio (come si é detto nella sede richiamata) pur oggetto di penetranti critiche da parte delle difese. Le quali non sono dunque mancate in questo caso, come ai margini dell'episodio collegato al funerale di VIRZI' (che già questa corte ha esaminato in altra sede onde, per non ripetere le stesse considerazioni, basti il rinvio alla posizione degli altri soggetti interessati alla vicenda, e in particolare del DI FRESCO, al citato par. 10.105); o nei termini più generali, anch'essi oggetto delle valutazioni complessive richiamate (e che qui devono intendersi

integralmente riprodotte).

Dimostrandosi come questo "pentito" fosse attendibile ancorchè nei modesti limiti dei pochi fatti che cadevano sotto la sua osservazione (perchè, come si è detto, egli era sostanzialmente un emarginato malamente tollerato dalla cosca), ma sempre rivelatisi esattamente corrispondenti alla realtà, non poteva comunque sfuggire la singolare conferma scaturita dalla rivelazione di SINAGRA, le cui dichiarazioni assolutamente spontanee escludono qualsiasi dubbio di inquinamento.

Ma è proprio perchè (appunto, a cagione dello scarso livello di coinvolgimento del CALZETTA nelle segrete cose del sodalizio mafioso) i fatti oggettivi narrati dal "pentito" si limitano al contesto operativo specificamente diretto al traffico di stupefacenti, che questa corte ravvisa elementi di perplessità in ordine alle imputazioni di associazione per delinquere di tipo mafioso. Difatti, come si è pure osservato ai margini di altre posizioni, la presenza attiva del MATRANGA nel gruppo criminale di Corso dei Mille era comunque giustificata dall'indubbio inserimento nel traffico; laddove le frequentazioni di luoghi e di persone potevano essere motivate anche da solo questo impegno delittuoso (ancorchè reso più corposo, agli occhi del CALZETTA, dalla millantata alleanza con i personaggi mafiosi citati).

E la consistenza di questo dubbio è stata vieppiù accentuata dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA il quale, in questo dibattimento (ud. 5 gennaio 1990), ha escluso che in

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' followed by a flourish. The second signature is a stylized, cursive 'M' followed by a flourish.

realtà il MATRANGA, da lui peraltro ben conosciuto (fatto ulteriormente sintomatico), fosse un affiliato di "cosa nostra".

Allo stesso modo, e per le medesime ragioni, la corte ravvisa il dubbio che anche il MATRANGA (al di là, ripetesi, di possibili atteggiamenti millantatori) fosse il vero titolare (o contitolare) della disponibilità delle armi poi ritrovate dalla polizia (laddove, le assicurazioni esternate circa la possibilità di reperire armi potevano a loro volta fondare la loro motivazione nella verificata alleanza con i criminali della zona).

Va, dunque, rivolto a favore dell'imputato, con la conseguenziale statuizione assolutoria, il dubbio in questione.

Per quanto attiene alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, non può essere accolta - a giudizio di questa corte - l'istanza difensiva tendente all'applicazione del regime legale della continuazione.

Basta, infatti, esaminare la sentenza del tribunale di Roma in data 5 marzo 1982, per rilevare come in quella sede il MATRANGA fosse stato ritenuto coinvolto in un contesto organizzativo ed operativo, nel settore degli stupefacenti, affatto diverso dal quello oggetto del presente procedimento (a tacer d'altro, per la totalmente diversa estrazione dei soggetti, con lui imputati in quella sede). Di guisa che l'accoglimento della prospettazione difensiva implicherebbe una individuazione soltanto di un programma di vita (dedicata a pur specifici settori delittuosi), in termini

cioè che esulano dalla ratio del criterio di cui all'art.81 cpv. c.p..

Pertanto, per quanto attiene alla determinazione della pena per i reati di cui ai capi 13 e 22, da ritenere unificati sotto il vincolo della continuazione (essendo evidente che il traffico sia stato commesso nel quadro del piu' vasto programma associativo), la corte ritiene equa la misura di anni sette di reclusione e lire 30 milioni di multa (p.b. art.74 = a.4 e lire 12 milioni + aggr. 1/2 da computare con i criteri di cui al par.5.7 + 81 cpv.).

Non ricorrono i presupposti per il condono; mentre la sola misura di sicurezza della libertà vigilata é imposta dalla conclamata pericolosità sociale dell'imputato come si desume dai fatti sopra esaminati.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex, with a large loop at the top and a long vertical stroke extending downwards. The signature on the right is simpler, consisting of a few loops and a short vertical stroke.

10.245. MAUGERI Nicolò. - E' stato condannato per i reati di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. e di associazione di stampo mafioso (capi 1 e 10 uniti da continuazione) e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di traffico (capi 13 e 22 pur essi uniti da continuazione) alla pena di anni 17 di reclusione e lire 120.000.000 di multa, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno e libertà vigilata per tempo non inferiore ad anni tre. Ha proposto appello deducendo l'inconsistenza assoluta di tutto l'impianto accusatorio e la mancanza di motivazione in ordine alla posizione che lo riguarda, la mancata unificazione di tutte le imputazioni nell'ambito della continuazione (o, rectius, nel concorso formale di reati), in subordine invocando il minimo di pena, l'esclusione delle aggravanti contestate, la concessione delle attenuanti generiche e della minima partecipazione al fatto, la revoca della confisca e della pena accessoria.

Ha proposto appello anche il procuratore generale deducendo l'erroneità dell'esclusione delle aggravanti contestate quanto ai reati di droga e della ritenuta continuazione fra reati associativi e reati-fine.

Al dibattimento le parti hanno adottato conclusioni coerenti ai motivi anzidetti.

Ciò premesso la corte osserva che le articolatissime

argomentazioni difensive vanno condivise in parte, laddove esse sviluppino una serie di doglianze a riguardo della ritenuta responsabilità del MAUGERI in ordine ai reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di traffico di stupefacenti, dovendosi convenire con la difesa che il prevenuto non è raggiunto da elementi che provino il suo inserimento in una qualsivoglia organizzazione dedita al traffico di droga o che avesse egli stesso trafficato in stupefacenti.

A tal riguardo la corte rileva che l'unico elemento che potrebbe essere sfavorevolmente valutato nei confronti del MAUGERI è quello che scaturisce dal viaggio a Palermo insieme col CRISTALDI a seguito della conversazione telefonica del 14 maggio 1982 tra il CONDORELLI ed il MUTOLO. La corte, infatti, trattando delle posizioni del CONDORELLI e del CRISTALDI ha sottolineato non soltanto l'importanza delle espressioni chiaramente convenzionali che connotavano la conversazione, specialmente nella parte conclusiva, in cui CONDORELLI dice al suo amico MUTOLO: "Mi devi mandare una cosa" ma il proprio convincimento, che è quello stesso dei primi giudici, essere impossibile che la "cosa" fosse un regalo per il figlio o la figlia del CONDORELLI (anzi va, ancora, ribadita la stranezza che il CONDORELLI si facesse lui parte richiedente del regalo che, se mai, doveva costituire iniziativa del MUTOLO). Così la corte ha anche rilevato che la circostanza che il MAUGERI ed il CRISTALDI fossero stati controllati nel viaggio di ritorno a Catania dalla polizia stradale non ha significato

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

particolare giacchè il controllo fu esclusivamente documentale (f.060746).

Però, osserva ora la corte, nella vicenda che ebbe protagonisti il MAUGERI ed il CRISTALDI si sono inserite delle particolarità che la difesa ha giustamente segnalate ed altre di cui la corte si è dato carico trattando della posizione del CRISTALDI. Invero la ricostruzione storica dell'antecedente del viaggio a Palermo può riepilogarsi nel modo seguente: MAUGERI prega CONDORELLI (erano nel bar di Carlo CAMPANELLA, altro amico ed affiliato al clan di SANTAPAOLA) di fissargli un appuntamento col MUTOLO, che egli non conosceva e che era amico del CONDORELLI, il quale gliene aveva fatto il nome dicendo che sicuramente lo avrebbe aiutato a trovar lavoro (il MAUGERI era un piccolo imprenditore di lavori di sbancamento di terra); MAUGERI chiede al pure presente CRISTALDI di accompagnarlo, anzi gli prospetta che avrebbe potuto prendere visione di uno dei due autocarri che costituivano il saldo per lui, in luogo di numerario, della vendita di un macchinario, e decidersi ad entrare nei lavori edili; CONDORELLI telefona annunciando a MUTOLO l'arrivo dei due; CONDORELLI comunica, telefonando a casa CRISTALDI dove MAUGERI si trovava, che ha fissato l'appuntamento, ma non parla col MAUGERI; parla soltanto col CRISTALDI (v. par. 10.82). MAUGERI è, infatti, secondo la versione del CRISTALDI, estraneo alla conversazione la quale avrebbe avuto l'esclusiva finalità di far conoscere il luogo e l'ora dell'appuntamento a Palermo con il MUTOLO.

Or bene, senza ritornare sulle dichiarazioni del

MUTOLO nelle parti in contrasto con quelle del CRISTALDI, nè su quelle di costui in contrasto con quelle MAUGERI, nè sulle contraddizioni e sulle reticenze del CRISTALDI, che sostanzialmente era teso ad apparire assolutamente estraneo alla vicenda e soltanto un causale accompagnatore del MAUGERI, nè sulla valenza di tali emergenze, analiticamente trattate nel par. 10.82 a proposito della posizione del CRISTALDI, alla quale si rinvia anche per alcune notazioni sul MAUGERI (ma v. anche par. 10.76 che riguarda il CONDORELLI), in questa sede va detto che due elementi militano sicuramente a favore del prevenuto, i quali soverchiano l'ombra che è caduta sulla posizione dello stesso per la parte che si è sospettato avesse avuto nel collegamento fra il CONDORELLI ed il MUTOLO a riguardo dell'episodio in esame. Il primo elemento consiste nel fatto che MAUGERI chiede lui a CONDORELLI anzi, meglio, rassegna a questo la sua situazione di lavoro e che è il CONDORELLI a dirgli che avrebbe telefonato al MUTOLO, che MAUGERI non conosce, per un aiuto, donde la richiesta di costui per la fissazione di un appuntamento; il secondo nella conversazione fra il CONDORELLI ed il CRISTALDI, alla quale il MAUGERI rimase estraneo mentre sarebbe dovuto essere il naturale interlocutore, non fosse altro per essere, stando a quella versione della ricerca di lavoro, l'unico interessato al viaggio e l'unico che potesse col CONDORELLI avere un utile colloquio in proposito.

A questo tessuto si potrebbe obiettare che tutto l'impianto suddetto farebbe supporre esservi stata

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

un'orditura in danno del MAUGERI nel senso che, costui incolpevole, CONDORELLI e CRISTALDI fossero d'accordo per profittare della gita del primo a Palermo per il motivo suddetto, far consegnare il pacchetto contenente la "cosa" allo stesso MAUGERI ignaro e raggiungere così lo scopo di avere la "cosa" a Catania senza che il contenuto della stessa al MAUGERI fosse noto, anzi il MAUGERI avrebbe sempre avuto il convincimento di aver portato a Catania con sé il regalo per il figlio o la figlia del CONDORELLI (tanto più che il MAUGERI non ha mai detto di aver veduto la "cosa" e di aver soltanto saputo dal MUTOLO che era un regalo per il CONDORELLI, mentre è stato il CRISTALDI a dire che, consegnato il pacchetto al destinatario, si era aperto e constatato che vi si conteneva una collanina d'oro).

E si potrebbe anche obiettare che la motivazione della gita a Palermo ancorata a quella ragione di lavoro sulla quale concordano tutti i prevenuti (CONDORELLI, MUTOLO, MAUGERI, CRISTALDI), potrebbe anche apparire come una mera invenzione di costoro per conferire una parvenza di liceità a quella gita finalizzata, invece, al ritiro della "cosa" che non era certamente un regalo per il CONDORELLI, tanto più che la corte si è chiesta perchè mai il MAUGERI non ricorresse ad un'informazione telefonica e non trovasse miglior spazio nella zona dove il suo piccolo cantiere avrebbe potuto meglio operare senza sopportare le spese di un trasferimento altrove (sul punto v. le notazioni svolte nel par. 10.76 che riguarda la posizione di CONDORELLI).

La corte non nega che obiezioni siffatte potrebbero

cogliere nel segno e indurre alla conclusione che un'orditura del tipo di quella suddetta potrebbe apparire audace sulla scorta degli elementi acquisiti e che la motivazione della ricerca di lavoro, affidata esclusivamente alle dichiarazioni dei quattro coinvolti nella vicenda, potrebbe apparire ispirata a sorreggere la liceità della gita con la conseguenza che al MAUGERI non potrebbe esser fatto un trattamento diverso da quello riservato al CRISTALDI (CONDORELLI e MUTOLO sono raggiunti da altri elementi oltre a quello comune al CRISTALDI e, secondo l'addebito, al MAUGERI).

E però la corte non può non considerare che in tutto il contesto surriferito vi è quello scollegamento, quella sconnessione, della conversazione fra il CONDORELLI e il CRISTALDI a cui il MAUGERI è estraneo. Uno scollegamento che incide nel giudizio di valutazione degli elementi acquisiti nel senso che esso ingenera un dubbio sull'effettiva parte del MAUGERI nella vicenda, dubbio che la corte nel suo prudente apprezzamento ritiene invincibile.

Se a ciò si aggiunge che non inesattamente la difesa ha fatto notare che neppure aliunde risultano indicazioni contrarie al prevenuto (cfr. pagina 5 del foglio di conclusioni depositato all'udienza del 23 maggio 1990), il quadro d'insieme risulta non favorevole alla tesi accusatoria, con la conseguenza che il prevenuto va assolto dagli addebiti di cui ai capi 13 e 22 con la formula piena unica oggi consentita (non aver commesso il fatto nella specie).

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Le conclusioni suddette manifestamente assorbono la, più che doglianza, puntualizzazione difensiva di cui a pagina 9 dei motivi concernente il dedotto assorbimento nel capo 22 dei capi 38, 40, 41, 47, 51, 54 che, dice la difesa, non riguarderebbero il MAUGERI e che, infatti, osserva la corte, non lo riguardano ad eccezione del capo 40, dichiarato assorbito nel capo suddetto come l'addebito di cui al capo 17 è stato dichiarato assorbito nel capo 13 (gli altri capi suindicati non sono stati dichiarati assorbiti nel capo 22 quanto al MAUGERI, ma soltanto elencati e assorbiti nel capo 22 rispetto ai prevenuti ai quali si riferiscono). Ma ciò la corte ha voluto puntualizzare per completezza, essendo la questione superata, come si è detto, dalle conclusioni adottate.

Non è, invece, meritevole di censura la sentenza nella parte relativa alla responsabilità del MAUGERI in ordine all'appartenenza al sodalizio mafioso denominato "cosa nostra".

La corte, premesso che per tutte le questioni sollevate dalla difesa concernenti la struttura del reato associativo e la metodologia della prova nell'ambito di tal reato va fatto rinvio alla parte della sentenza nella quale i problemi relativi sono stati esposti e trattati (v. parti III e IV), osserva che è intanto necessario sgombrare la materia dell'indagine da alcune prospettazioni di fondo che potrebbero costituire un'impostazione suggestiva delle argomentazioni difensive e che, però, non trovano il collegio consenziente. La difesa, invero, pone il problema

delle assoluzioni di "presunti correi", in particolare di quelle relative al CRISTALDI, assolto dagli addebiti di cui ai capi 1 e 10, al MUTOLO (condannato per il reato di associazione ex articolo 416 c.p. di cui al capo 1 ed) assolto dall'imputazione di associazione di stampo mafioso (capo 10; ma l'assoluzione del MUTOLO è stata affidata dalla prima corte alla considerazione, non condivisa da questa corte, che costui era detenuto da prima del 29 settembre 1982 ed è rimasta ferma in mancanza di appello del pubblico ministero, e per altro essa non incide sull'appartenenza del MUTOLO al sodalizio mafioso, che tale era ancor prima del 29 settembre 1982 ed era punibile a norma dell'art. 416 c.p. non essendo stata ancora introdotto nell'ordinamento l'art. 416-bis c.p.), al DE CARO assolto da entrambe le imputazioni, osservando che gli indizi di associazione "vengono ricavati per MAUGERI proprio dai presunti rapporti con questi imputati, onde la sentenza appare già immotivata sotto l'aspetto della contraddittorietà con la duplice conseguenza indicata in epigrafe della sua carenza formale e dell'erroneità dell'accertamento sostanziale" (cfr. pagine 13-14 dei motivi).

Sennonchè il collegio osserva che, secondo risulta dalle specifiche indicazioni contenute nelle pagine ove è trattata la posizione del MAUGERI, i primi giudici mentre, sul convincimento essere il MAUGERI inserito nelle attività di traffico di stupefacenti (convincimento da questa corte ora non condiviso), hanno fatto affidamento sui rapporti del prevenuto col CONDORELLI e col CRISTALDI e sui creduti

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'C. M.' or similar, with a large 'M' to the right.

rapporti con il MUTOLO, quanto agli addebiti di cui ai capi 1 e 10 si sono riferiti anche ad altre fonti e precisamente a Giuseppe CREMONA, ai contenuti di alcune conversazioni telefoniche, alla nota frase del CONDORELLI, la conoscenza col quale è pacifica, nel corso della conversazione fra costui ed il MUTOLO ("uno è come me e te" interpretata nel senso "uno è uomo d'onore come lo se tu e lo sono io").

Giuseppe CREMONA era un imprenditore edile che, quando venne sentito dai carabinieri richiesti dal giudice istruttore di talune informazioni sul clan SANTAPAOLA-FERRERA, si trovava in cattive condizioni finanziarie anche a causa di una serie di disoneste operazioni consistenti nel rilascio di false fatture (oltre venticinque miliardi) per "lavori mai eseguiti" (f.071498). Il CREMONA riferiva di aver subito richieste di tangenti da parte di certo Filippo DI STEFANO (f.071499) e di essere stato richiesto del rilascio di false fatture dal MAUGERI al quale aveva opposto un rifiuto, e che il MAUGERI era amico di tale NICOTRA, in realtà il latitante Francesco TRIASSI (f.071760).

Al giudice istruttore, che ne aveva fatto richiesta, i carabinieri con nota del 18 marzo 1983 N. 2980/138-1982 (f.071425), concernente supposti componenti del clan SANTAPAOLA-FERRERA, avevano riferito l'esito delle indagini esperite, e con nota del 25 marzo spedivano un'informativa del comandante della sezione operativa, capitano PELLEGRINI, coadiuvato dal maresciallo GUAZZELLI, dalla quale risultava che il CREMONA nel corso di un colloquio col PELLEGRINI aveva riferito che il MAUGERI era strettamente legato al

SANTAPAOLA e al DI STEFANO (a quella data scomparso) ed al latitante TRIASSI; che un certo Salvatore SCARIANO era stato invitato proprio dal MAUGERI ad abbandonare alcuni lavori subappaltati nella zona del siracusano; che il SANTAPAOLA ed il MAUGERI si sarebbero dovuti incontrare prima della scomparsa del DI STEFANO in una proprietà di costui nei pressi dell'Hotel Jolly di Agrigento; infine che il MAUGERI ed il DI STEFANO erano stati subappaltatori di lavori per la diga di Lentini (f.071493 segg.; il capitano PELLEGRINI all'udienza del 7 novembre 1986 confermava tutti gli atti a sua firma).

Quanto alle conversazioni telefoniche, intercettate sull'utenza del MAUGERI, da una di esse manifestamente risultavano i rapporti con Giuseppe e Francesco FERRERA (5.7.1982; conversazione fra MAUGERI e DI STEFANO; vi è un riferimento a Pippo Cavadduzzu ed a Franco dello stato di salute del quale il DI STEFANO chiedeva notizie; il Francesco FERRERA era stato ferito in un agguato del 15.6.1982), da altra i rapporti con Nitto SANTAPAOLA (conversazione del 30 giugno 1982 fra il MAUGERI e Giuseppe MADONIA da Valledlunga; il MADONIA chiedeva notizie del cacciatore, come era inteso il SANTAPAOLA da taluno, e MAUGERI rispondeva che stavano "tutti bene", aggiungendo "ieri siamo stati assieme"; f.073975), da altra ancora i rapporti con il suocero di Piero PUGLISI, quel certo Giuseppe PULVIRENTI detto "Pippo 'u malpassotu" che era ritenuto uno dei principali esponenti del gruppo di SANTAPAOLA. Quest'ultima conversazione (del 24 luglio 1982



tra il MAUGERI e il detto PUGLISI; f.075148) è indubbiamente assai sintomatica perchè si riferisce all'arresto di tre persone imputate di rapina e di sequestro di persona (tutte indicate con prenome e cognome nel corso della conversazione) per le quali si pensava di spiegare un intervento presso un perito incaricato di un'indagine dattilografica. MAUGERI dà inizio al discorso con le parole: "Ieri sera con tuo suocero [il PULVIRENTI] e con Nitto abbiamo parlato del professore MARZIANO", il cui significato è univoco, non ha bisogno di speciale commento per coglierne il senso.

Ma quel che conta, dovendo dare ai tanti dati surriferiti un senso preciso a che si pervenga ad una corretta valutazione dell'insieme dei dati stessi, è la costante presenza del MAUGERI in un ambiente variegato in cui come appaiono gli interessi connessi al corrottissimo mercato degli appalti descritto dal CREMONA così appaiono quegli altri interessi fatti di interventi per aggiustamenti, di collegamenti con personaggi di spicco come erano, oltre naturalmente al SANTAPAOLA, i FERRERA, in un giro che non lascia spazio ad una qualsiasi notazione favorevole alla protesta del prevenuto.

E aggiunge il collegio che alle indicazioni suddette, alle quali sostanzialmente (anche se forse troppo succintamente) i primi giudici si sono riferiti, sono seguite quelle numerosissime e circostanziate di Antonino CALDERONE il quale ha ricordato che in una riunione di mafia, alla quale era intervenuta la "famiglia" di Catania

su richiesta di Giuseppe DI CRISTINA, il quale sospettava che elementi della stessa avessero partecipato ad una spedizione conclusasi con l'uccisione di due persone nei pressi di Rieti (e si sussurrava che uno degli incaricati non aveva potuto sparare perchè si era fatto male a un braccio e a una spalla), era intervenuto il MAUGERI che aveva un braccio ingessato e diceva d'essere caduto dalla scala (v. pagine 39-40 interrogatorio del 14.5.1987; è chiaro che la coincidenza fra la condizione del MAUGERI e quella che sarebbe stata la condizione del soggetto suindicato non conta se non, ed esclusivamente, per dire che il ricordo del collaboratore era connesso a questo particolare, ed a null'altro); che nel 1980 il MAUGERI gli aveva presentato come "uomo d'onore" certo Salvatore POLARA della "famiglia" di Vallelunga (v. pagine 72 e segg.; interrogatorio del 23.6.1987); che il MAUGERI era strettamente legato a Giuseppe MADONIA da Vallelunga e durante la latitanza era stato ospitato da Filippo DI STEFANO, scomparso in quel contesto (pag. 111; interrogatorio del 25.6.1987); che il MAUGERI era implicato, anche personalmente, in gravi episodi di sangue (ai quali il collaboratore ha fatto riferimento non generico; v. pagine 180-181; interrogatorio del 30 luglio 1987; anche in questo caso sfugge alla corte qualsiasi possibilità di accertamento della verità, non avendone per altro neppure i poteri ancor prima della competenza; ma le indicazioni del collaboratore valgono per comprendere la personalità del MAUGERI, proiettata in quel mondo di mafia in cui egli, "uomo

d'onore", era inserito, specificamente nella "famiglia" di Catania); che in occasione dei fatti anzidetti vi era stato l'intervento di Benedetto SANTAPAOLA, segno questo del legame che correva fra i due; che già nel 1975 il MAUGERI aveva fatto parte di una squadra operativa nel contrabbando di tabacchi (pag. 293; interrogatorio del 13 ottobre 1987); che nel 1981, a causa di un contrasto fra certo Enzo SPINA ed alcuni bagheresi, questi ultimi erano stati appoggiati dal SANTAPAOLA, da Giuseppe MADONIA di Vallelunga e dal MAUGERI (pag. 355; interrogatorio del 26.10.1987; la circostanza ha rilevanza perchè conferma il legame del MAUGERI agli esponenti di maggiore spessore del sodalizio mafioso).

CALDERONE ha riconosciuto fotograficamente il MAUGERI (v. pag. 673), il che è superfluamente confermativo di un dato incontestabile, l'ottima conoscenza che egli aveva del MAUGERI, della personalità e dei fatti di vita del medesimo. A dibattimento il collaboratore ha espressamente confermato la militanza del MAUGERI nella "famiglia" di Catania (v. dichiarazione resa il 13 maggio 1986 al presidente del collegio ed al consigliere relatore delegati dalla corte).

Una notazione è necessaria in ordine al punto della dichiarazione del prevenuto relativa alla conoscenza con tale Nitto SAPIENZA, camionista; ci fosse anche un tal Nitto nelle conoscenze del MAUGERI, le conclusioni non muterebbero perchè gli elementi indicati e le altre varie indicazioni di Antonino CALDERONE non lasciano dubbi sulla militanza del prevenuto nel clan di SANTAPAOLA. E in questo contesto

perfino la dichiarazione di Giuseppe PELLEGRITI che con molta circospezione nell'interrogatorio reso il 18 maggio 1989 al consigliere relatore, delegato dalla corte, nel carcere di Augusta disse che "sapeva che Nicola MAUGERI andava spesso a Palermo sotto incarico di Nitto..." (aggiungendo: "non lo so con esattezza", come per dire che non sapeva i particolari) ha una connotazione significativa che non viene scalfita dalla sottoposizione del medesimo a procedimento penale per calunnia in danno del SANTAPAOLA, del MAUGERI e di altri, accusati dell'omicidio dell'on. Piersanti MATTARELLA giacchè l'accusa riguarda un fatto specifico, la cui falsità il PELLEGRITI ha ammesso, e non concerne le conoscenze che il PELLEGRITI aveva della "famiglia" catanese.

A fronte di questi risultati si nullificano le argomentazioni difensive, e sostanzialmente sul punto della responsabilità in ordine all'appartenenza del MAUGERI al sodalizio mafioso la sentenza va confermata.

Coerente all'orientamento espresso in via generale dalla corte è l'unicità del reato associativo del quale il prevenuto deve rispondere, sicchè, non essendoci sul punto appello in ordine alla pena del pubblico ministero, questa va determinata escludendo l'aumento per continuazione calcolato dai primi giudici e quell'altro per l'aggravante di cui all'art. 112 n.1 c.p. incompatibile con la struttura del reato associativo ex art. 416-bis c.p.. La pena si riduce così ad anni cinque e mesi quattro di reclusione che non è affatto sproporzionata all'intensità del fatto

partecipativo del MAUGERI, il quale non è meritevole delle chieste attenuanti generiche. Resta ferma la pena accessoria ed è sufficiente la sola misura di sicurezza detentiva, attesa la pericolosità sociale del prevenuto quale risulta da tutto il contesto esaminato, sicchè va esclusa la libertà vigilata. Il condono non spetta data la natura del reato.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex, with a large loop and a long tail. The signature on the right is simpler, consisting of a few strokes.